Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 25 settembre 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 24 settembre 1979, n. **467.**

Proroga di termini ed integrazione delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riaprire e prorogare i termini di cui al primo comma dell'art. 7, al primo comma dell'art. 8, alla lettera *a*) del punto 1 ed alla lettera *a*) del punto 2 dell'art. 13 della citata legge n. 319 del 1976, nonché il termine di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, modificata dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I termini di cui al primo comma dell'art. 7 ed al primo comma dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti e prorogati al 31 dicembre 1979.

Il Ministero dei lavori pubblici concede contributi alle regioni ed alle province autonome sulla spesa riconosciuta necessaria per il rilevamento dei dati e per la predisposizione dei piani regionali di risanamento delle acque di cui ai predetti articoli 7 e 8. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, alla quale si farà fronte mediante l'utilizzazione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1979 e di cui al terzo comma dell'art. 37 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri per la ripartizione e per l'attribuzione alle regioni ed alle province autonome della somma di cui al comma precedente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il termine di cui alla lettera *a*) del punto 1 ed alla lettera *a*) del punto 2 dell'art. 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché il termine di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, modificata dall'art. 1-*ter* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono riaperti e prorogati al 31 dicembre 1979.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto i titolari degli scarichi che usufruiscono della proroga di cui al precedente comma sono tenuti a corrispondere per tutta la durata del mancato adeguamento il triplo della somma attualmente dovuta a norma dell'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 3.

Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, rivestono carattere di priorità gli impianti di cui all'art. 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Per tali finalità i comuni ed i consorzi intercomunali possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui ammortizzabili in un periodo massimo di 35 anni.

L'entità e la progressione dei singoli mutui vanno determinate in modo da consentire la razionale esecuzione delle opere nei tempi tecnici più brevi.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, si considerano ammodernamenti anche le iniziative destinate esclusiva-

mente o prevalentemente all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali ai valori delle tabelle *A* e *C* di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, secondo i tempi stabiliti dalla legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli investimenti relativi alle iniziative previste nel precedente comma non si applicano i limiti stabiliti negli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

I progetti riguardanti le iniziative previste nel primo comma saranno esaminati con priorità ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 5.

Le entrate derivanti dall'applicazione del precedente art. 2, nonché quelle derivanti dall'applicazione degli articoli 16, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, da contabilizzarsi distintamente nel bilancio dei comuni o dei consorzi intercomunali, devono essere utilizzate unicamente per l'espletamento dei servizi pubblici previsti dalla stessa legge n. 319.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — NICOLAZZI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **468**.

Dichiarazione di pubblica utilità di immobili da espropriare dalla Marina militare in comune di Lampedusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 13 della legge organica 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Vista la legge 27 giugno 1974, n. 247, che estende alle espropriazioni per opere e interventi dello Stato e degli enti pubblici le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla determinazione delle indennità di esproprio;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1 sulla esecuzione di opere pubbliche;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla Difesa, già costruite dalla Marina militare nel comune di Lampedusa (Agrigento) località Ponente sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito, rispettivamente in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Essendo l'opera militare già ultimata, non occorre la prefissione di termini per l'inizio e compimento dei lavori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1979.

Nomina del Governatore della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482 e 14 agosto 1969, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 agosto 1975, con il quale è stata approvata la nomina del dott. Paolo Baffi a Governatore della Banca d'Italia;

Visto che il consiglio superiore dell'Istituto, nella seduta straordinaria del 20 settembre 1979, ha accettato, con effetto dal giorno 8 ottobre 1979, le dimissioni dalla carica di Governatore della Banca d'Italia presentate dal dott. Paolo Baffi ed ha nominato, in sua sostituzione, Governatore della Banca stessa il dott. Carlo Azeglio Ciampi con effetto dal giorno 8 ottobre 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Carlo Azeglio Ciampi a Governatore della Banca d'Italia, con decorrenza dall'8 ottobre 1979.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1979
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 37

(8160)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1979.

Nomina del direttore generale della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482 e 14 agosto 1969, n. 593;

Visto che il consiglio superiore della Banca d'Italia, nella seduta straordinaria del 20 settembre 1979, ha nominato direttore generale dell'Istituto, con decorrenza dall'8 ottobre 1979, il dott. Lamberto Dini in sostituzione del dott. Carlo Azeglio Ciampi nominato dal predetto consiglio Governatore della Banca stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Lamberto Dini a direttore generale della Banca d'Italia, con decorrenza dall'8 ottobre 1979.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1979
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 38

(8161)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Clorobiotina », nella confezione 12 capsule da g 0,25 e la relativa serie 10 capsule da g 0,125 e delle categorie: tubo pomata da g 5 e flacone gocce da 10 cc, della ditta Farmaco biochimica Charles Gerhardt, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5632/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 6 novembre 1958 e 3 febbraio 1959, con i quali vennero rispettivamente registrate ai numeri 2602, 2602/1, 2602/A e 2602/B la specialità medicinale denominata « Clorobiotina », nella confezione 12 capsule da g 0,25, la relativa serie 10 capsule da g 0,125 e la categoria pomata tubo da g 5 e flacone gocce di 10 cc soluzione all'1 %, a nome della ditta Farmaco biochimica Charles Gerhardt, con sede in Napoli, via Caracciolo, 4, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Clorobiotina », nella confezione 12 capsule e la relativa serie 10 capsule e la categoria pomata tubo da g 5 e flacone gocce da 10 cc, registrate rispettivamente ai numeri 2602, 2602/1, 2602/A e 2602/B in data 6 novembre 1958 e 3 febbraio 1959, a nome della ditta Farmaco biochimica Charles Gerhardt, con sede in Napoli, via Caracciolo, 4.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7914)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cabrovit », nella confezione 10 supposte adulti e della relativa serie 10 supposte bambini, della ditta Prodotti medicinali Cif S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 5615/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 19 novembre 1959, con il quale venne registrata rispettivamente ai numeri 9955 e 9955/1 la specialità medicinale denominata « Cabrovit », nella confezione 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte bambini, a nome della ditta Prodotti medicinali Cif S.r.l., con sede in Roma, via Roccagiovine, 253, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, la suddetta specialità medicinale, per uso rettale è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cabrovit », nella confezione 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 9955 e 9955/1 in data 19 novembre 1959, a nome della ditta Prodotti medicinali Cif S.r.l., con sede in Roma, via Roccagiovine, 253.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7923)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1979.

Proroga al 31 dicembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo, in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° aprile 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine Galileo di Firenze, con effetto dall'11 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 19 agosto 1975, 20 agosto 1975, 8 gennaio 1976, 9 gennaio 1976, 10 gennaio 1976, 12 gennaio 1976, 13 gennaio 1976, 9 settembre 1976, 16 maggio 1977, 18 febbraio 1978 e 29 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 31 dicembre 1977 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Officine Galileo di Firenze, è prolungata al 31 dicembre 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(8162)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.

Modificazione allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 28 settembre 1977 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'ultimo comma dell'art. 27 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia, secondo il seguente testo:

« L'Istituto deve trasmettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonché il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti.

Le deliberazioni concernenti le concessioni di credito potranno avere immediata esecuzione mentre tutte le altre potranno essere attuate trascorsi venti giorni dal ricevimento dei verbali da parte dell'organo di vigilanza, senza che nessuna comunicazione sia pervenuta all'Istituto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(8026)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.
Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, in Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1954, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni adottate in data 31 gennaio 1978 e 21 aprile 1978 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 5, primo comma, e 33, secondo e terzo comma, dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, con sede in Firenze, in conformità del seguente testo:

Art. 5, primo comma. — Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente costituito dagli istituti di credito di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 in L. 500.000.000 e successivamente aumentato a complessive L. 10.034.000.000 è formato:

per L. 8.421.800.000 dai conferimenti degli istituti di credito partecipanti di che alla lettera *a*) dell'art. 1;

per L. 1.612.200.000 dal conferimento dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Art. 33, secondo e terzo comma. — Esso deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato, nonché il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti.

Le deliberazioni concernenti le erogazioni di credito potranno avere immediata esecuzione. Tutte le altre potranno essere eseguite qualora nessuna comunicazione sia pervenuta all'Istituto, trascorsi venti giorni dalla ricezione dei verbali da parte dell'organo di vigilanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(8025)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Francesca, in Falconara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tomaificio Francesca, con sede in Falconara (Ancona);

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Francesca, con sede in Falconara (Ancona), è prolungata fino al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8167)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Francesca, in Falconara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tomaificio Francesca, con sede in Falconara (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1979 e 5 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Francesca, con sede in Falconara (Ancona), è prolungata fino al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8168)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roy Ski, in Mori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Roy Ski di Mori (Trento);

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 novembre 1978 al 13 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roy Ski di Mori (Trento), è prolungata al 12 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8163)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree territoriali meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento o per l'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal 1° ottobre 1977 e entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 marzo 1978, 12 agosto 1978, 10 ottobre 1978 e 12 febbraio 1979 di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8165)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roy Ski, in Mori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Roy Ski di Mori (Trento);

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979 e 7 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 novembre 1978 al 12 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roy Ski di Mori (Trento), è prolungata all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8164)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento o per l'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto in parte con fondi statali, sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 marzo 1978, 12 agosto 1978, 10 ottobre 1978, 12 febbraio 1979 e 8 settembre 1979 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8166)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.

Cancellazione di varietà di specie agricole dai registri delle varietà.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le varietà di mais indicate a fianco di ciascuno di essi:

decreto ministeriale 22 dicembre 1970: varietà di mais Funk's G King;

decreto ministeriale 24 gennaio 1971: varietà di mais Funk's G 20220, Funk's G Rock W3, Funk's G Fast;

decreto ministeriale 9 marzo 1972: varietà di mais Pioneer 131, Pioneer 137, Pioneer 388, Pioneer 370, Pioneer 3567;

decreto ministeriale 22 marzo 1972: varietà di mais Funk's G 19297;

decreto ministeriale 3 marzo 1973: varietà di mais Funk's G 14558, Funk's G H.O.605;

decreto ministeriale 7 maggio 1973: varietà di mais Pioneer 3911, Pioneer Hico 3670;

decreto ministeriale 9 maggio 1973: varietà di Lolium perenne Mito;

decreto ministeriale 5 gennaio 1974: varietà di mais Funk's G 68004, Pioneer Waxy 3;

decreto ministeriale 4 marzo 1975: varietà di mais Funk's G Rich;

decreto ministeriale 15 aprile 1976: varietà di mais Dekalb Waxy 8820;

decreto ministeriale 13 aprile 1977: varietà di mais Pioneer Alda;

Considerato che i conservatori in purezza di dette varietà, non avendo più alcun interesse al mantenimento delle medesime nei registri, ne hanno chiesto la cancellazione;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, espresso nella seduta del 28 febbraio 1978;

Attesa la necessità di provvedere alla cancellazione dai registri ufficiali delle varietà sopracitate;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 ed il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195;

Decreta:

Sono cancellate dai registri delle varietà le seguenti varietà di specie agricole:

Mais da granella:

Funk's G King - Funk's G 20220 - Funk's G Rock W3 - Funk's G Fast - Pioneer 131 - Pioneer 137 - Pioneer 388 - Pioneer 370 - Pioneer 3567 - Funk's G 19297 - Funk's G 14558 - Funk's G H.O.605 - Pioneer 3911 - Pioneer Hico 3670 - Funk's G 68004 - Pioneer Waxy 3 - Funk's G Rich - Dekalb Waxy 8820 - Pioneer Alda.

Foraggere:

Lolium perenne Mito.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(8196)

ORDINANZA MINISTERIALE 5 settembre 1979.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Sudan.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Sudan sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(8143)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1579/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo alla attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, per quanto riguarda gli strumenti di regolarizzazione del mercato.

Regolamento (CEE) n. 1580/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico dagli organismi d'intervento e fissati dal regolamento (CEE) n. 1469/70.

Regolamento (CEE) n. 1581/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa per il raccolto 1979 i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia, nonchè i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli.

Regolamento (CEE) n. 1582/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, per le campagne di commercializzazione 1980-81 1981-82, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1583/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 1584/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di cotone per la campagna di commercializzazione 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 1585/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1586/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1587/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1588/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1589/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1590/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1591/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 1592/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1593/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 1594/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 1595/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1596/79 della commissione, del 26 luglio 1979, relativo ai ritiri preventivi di mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1597/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni originari dell'Uruguay.

Regolamento (CEE) n. 1598/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che modifica il regolamento n. 184/66/C.E.E. per quanto riguarda le modalità ed i termini di trasmissione delle schede aziendali e la retribuzione forfettaria della scheda aziendale.

Regolamento (CEE) n. 1599/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che deroga, per la campagna 1979-80, alle norme comuni di qualità per i cavoletti di Bruxelles.

Regolamento (CEE) n. 1600/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che deroga, per la campagna 1979-80, alle norme di qualità per le mele e le pere da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1601/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 918/79 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1602/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2102/75 che determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

Regolamento (CEE) n. 1603/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che stabilisce le modalità di versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate e abroga il regolamento (CEE) n. 1809/78.

Regolamento (CEE) n. 1604/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1605/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1606/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 189 *del* 27 *luglio* 1979.

(175/C)

Regolamento (CEE) n. 1607/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 191 *del* 30 *luglio* 1979.

(176/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 35/1979. Modificazioni alle aliquote del sovrapprezzo termico

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 38/1974 del 13 agosto 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, n. 1/1975 del 16 gennaio 1975, n. 25/1975 del 7 agosto 1975, n. 19/1976 del 15 giugno 1976, n. 31/1976 del 22 ottobre 1976, n. 33/1976 del 29 ottobre 1976, n. 9/1977 del 16 febbraio 1977, n. 7/1978 del 26 aprile 1978 e n. 30/1978 del 4 agosto 1978;

Considerata l'opportunità di disporre la revisione delle aliquote dei sovrapprezzi a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico per la copertura del maggior costo dei combustibili, in relazione a quanto previsto dal provvedimento C.I.P. n. 34/1974;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, entrano in vigore per tutto il territorio nazionale le seguenti disposizioni per la disciplina del sovrapprezzo termico a modifica dei punti 1) e 2) del provvedimento n. 30/1978 del 4 agosto 1978:

1) Salvo quanto disposto dal successivo punto 2) del presente provvedimento le aliquote del sovrapprezzo termico di cui al punto 1) del provvedimento n. 30/1978 sono sostituite ad ogni effetto dalle seguenti:

L. 22,50 per forniture con consegna in bassa tensione;

L. 20,10 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 volt;

L. 19,20 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50.000 volt.

2) Le aliquote del sovrapprezzo termico di cui al punto 2) del provvedimento n. 30/1978 sono sostituite ad ogni effetto dalle seguenti:

a) forniture per usi di pubblica illuminazione;

b) forniture effettuate alle aziende municipalizzate per usi di trazione elettrica;

c) forniture per usi di illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 1 kW;

d) forniture per usi agricoli, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, regolate dalle tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *D)* del provvedimento n. 29/1978 del 4 agosto 1978 che non rientrano tra quelle indicate al successivo punto *e)*;

L. 11,50 per forniture con consegna in bassa tensione

L. 10,30 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 volt

L. 9,80 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50.000 volt

e) forniture per usi industriali, commerciali, agricoli, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario con potenza impegnata fino a 30 kW regolate dalle tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *D*) del provvedimento n. 29/1978 del 4 agosto 1978 effettuate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 ed alle quali si applica la riduzione tariffaria prevista dagli articoli 58 e 120 del citato testo unico; — L. 12,20 per forniture con consegna in bassa tensione; L. 10,95 per forniture con consegna a tensione superiore

f) forniture con potenza impegnata fino a 30 kW regolate dalle tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *D*) del provvedimento n. 29/1978 del 4 agosto 1978 che non rientrano tra quelle indicate alle precedenti lettere *b*), *d*), *e*); — L. 17,00 per forniture con consegna in bassa tensione; L. 15,20 per forniture con consegna a tensione superiore

g) forniture utilizzate nei processi produttivi che presentano le caratteristiche di cui al provvedimento n. 25/1975, fermo restando quanto disposto dal provvedimento numero 7/1978 del 26 aprile 1978; — L. 11,80

h) forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata superiore a 3 kW; — L. 22,50

i) forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata non superiore a 3 kW, limitatamente ai consumi non eccedenti il quantitativo di 150 kWh mensili di cui al capitolo I, paragrafo *C*) del provvedimento numero 29/1978 del 4 agosto 1978. Ai consumi eccedenti il predetto quantitativo si applica la aliquota di cui alla precedente lettera *h*). — L. 11,50

3) Restano ferme, in quanto non modificate o in contrasto con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati per la disciplina del sovrapprezzo termico.

Roma, addì 14 settembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
BISAGLIA

(8277)

Provvedimento n. 36/1979. Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di forniture di energia elettrica

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961, n. 1000 del 25 maggio 1962, n. 17/1971 del 30 giugno 1971, n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974, n. 38/1974 del 13 agosto 1974, n. 1/1975 del 16 gennaio 1975, n. 19/1976 del 15 giugno 1976, n. 7/1978 del 26 aprile 1978, n. 11/1978 del 26 maggio 1978, n. 29/1978 del 4 agosto 1978 e n. 35/1979 del 14 settembre 1979;

Considerata l'opportunità, ai fini della razionalizzazione delle tariffe dell'energia elettrica e delle conseguenti economie realizzabili nell'installazione degli impianti utilizzatori e nella gestione del servizio elettrico, di procedere all'unificazione dei prezzi, delle tariffe e delle condizioni di fornitura relative a tutte le applicazioni dell'energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con le decorrenze di cui ai capitoli I, II, III e IV del presente provvedimento entrano in vigore per tutto il territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal provvedimento C.I.P. n. 7/1978 del 26 aprile 1978 e fatte salve le competenze in materia di tariffe di utenza di cui all'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le seguenti disposizioni per la disciplina dei prezzi e tariffe dell'energia elettrica e delle condizioni di fornitura, a parziale modifica dei provvedimenti n. 941 del 29 agosto 1961, n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 11/1978 del 26 maggio 1978, n. 29/1978 del 4 agosto 1978, n. 35/1979 del 14 settembre 1979 ed in sostituzione di quanto disposto dal provvedimento n. 1000 del 25 maggio 1962.

Capitolo I

FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA
IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI

A) TARIFFE

Le tariffe di cui al presente provvedimento si applicano, in sostituzione di quelle previste al capitolo I, paragrafi *B*) e *D*), del provvedimento n. 29/1978 del 4 agosto 1978 e di quanto disposto al capitolo V, paragrafo *A*), del provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961, alle forniture di energia elettrica utilizzate per alimentare qualsiasi applicazione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, come definite, queste ultime, nel capitolo III, paragrafo I, primo capoverso del provvedimento n. 34/1974 del 6 luglio 1974. Le medesime tariffe sono applicabili, in alternativa a quelle per usi domestici, di cui al capitolo I, paragrafo *C*), del provvedimento n. 29/1978, anche alle forniture che alimentano locali destinati ad abitazione annessi ad aziende agricole o a stabilimenti industriali.

Le tariffe di cui al presente provvedimento non sono applicabili alle forniture di pubblica illuminazione ed assimilate di cui al capitolo I del provvedimento n. 941 sopra richiamato e successive modificazioni.

1) *Tariffe per bassa utilizzazione per potenze impegnate fino a 20 kW (già consumo libero).*

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.010	930
Prezzo del kWh (lire)	44,55	41,00

Le tariffe per le forniture a cottimo in atto nei confronti di utenza popolare con potenza non superiore a 1/8 di kW per usi in ambienti adibiti ad attività agricole o per illuminare scale, androni, cortili e cantine, nonché le tariffe per forniture

destinate all'alimentazione di lampade votive si derivano dalla tariffa sopra indicata in base al numero delle ore di utilizzazione stabilito ai fini fiscali con i competenti uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

2) *Tariffe per utilizzazione ridotta per potenze impegnate fino a 30 kW.*

Livello di tensione / Tipo di corrispettivo	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.480	1.360
Prezzo del kWh (lire)	36,50	33,60

3) *Tariffe per utilizzazione normale.*

Livello di tensione / Tipo di corrispettivo	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispetivo mensile di potenza per kW (lire)	2.180	2.006	1.962	1.918
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 100 kW	29,10	26,50	26,20	25,60
oltre 100 fino a 500 kW	23,70	21,85	21,40	20,90
oltre 500 fino a 1.000 kW	22,90	21,05	20,60	20,15
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	21,60	19,85	19,40	19,05
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	19,85	18,25	17,85	17,45
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	17,50	16,10	15,45	15,20
oltre 25.000 fino a 40.000 kW	15,15	13,95	13,35	13,15
oltre 40.000 kW	15,00	13,80	13,20	13,00

4) *Tariffe per alta utilizzazione con potenza impegnata superiore a 100 kW.*

Livello di tensione / Tipo di corrispettivo	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	3.270	3.008	2.943	2.878
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
oltre 100 fino a 500 kW	20,45	18,80	18,40	18,00
oltre 500 fino a 1.000 kW	19,55	17,95	17,55	17,15
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	18,35	16,85	16,50	16,15
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	16,60	15,25	14,95	14,55
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	14,25	13,10	12,55	12,30
oltre 25.000 fino a 40.000 kW	12,25	11,25	10,70	10,50
oltre 40.000 kW	12,10	11,10	10,55	10,35

5) *Tariffe per forniture di integrazione per utilizzazione normale.*

Livello di tensione / Tipo di corrispettivo	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	2.770	2.550	2.500	2.450
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 500 kW	22,90	21,05	20,60	20,15
oltre 500 fino a 1.000 kW	21,40	19,70	19,20	18,75
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	20,00	18,40	17,95	17,60
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	17,55	16,15	15,80	15,45
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	15,70	14,45	14,15	13,80
oltre 25.000 fino a 40.000 kW	14,00	12,85	12,60	12,30
oltre 40.000 kW	13,55	12,45	12,20	11,90

6) *Tariffe per forniture di integrazione per alta utilizzazione.*

Livello di tensione / Tipo di corrispettivo	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	4.130	3.800	3.725	3.650
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 500 kW	19,25	17,70	17,20	16,95
oltre 500 fino a 1.000 kW	17,80	16,35	15,90	15,55
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	16,35	15,05	14,65	14,40
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	13,90	12,80	12,50	12,25
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	12,10	11,10	10,85	10,60
oltre 25.000 fino a 40.000 kW	10,35	9,50	9,30	9,10
oltre 40.000 kW	10,00	9,20	9,00	8,80

7) *Tariffe per forniture limitate alle ore notturne con potenza impegnata superiore a 100 kW.*

Livello di tensione / Tipo di corrispettivo	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	550	506	495	484
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
oltre 100 fino a 500 kW	18,15	16,68	16,28	15,97
oltre 500 fino a 1.000 kW	17,40	15,99	15,60	15,31
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	16,45	15,12	14,75	14,47
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	15,20	13,97	13,62	13,37
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	13,50	12,40	12,09	11,88
oltre 25.000 fino a 40.000 kW	11,50	10,56	10,29	10,12
oltre 40.000 kW	11,28	10,38	10,16	9,93

8) *Tariffe per forniture di energia elettrica per usi agricoli.*

a) Tariffe per usi irrigui per utilizzazione normale.

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1 230	1 132
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:		
fino a 100 kW	16,80	15,44
oltre 100 kW	16,65	15,30

b) Tariffe per usi irrigui per utilizzazione ridotta con potenza impegnata fino a 30 kW.

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	615	566
Prezzo del kWh (lire) . . .	24,60	22,61

Le tariffe di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente punto 8) si applicano alle forniture che si effettuano nel periodo tra il 1° marzo e il 31 dicembre; la fornitura può avere inizio dal 1° o dal 16 di ogni mese e deve riguardare sempre un numero intero di mesi consecutivi, con un minimo di tre ed un massimo di dieci mesi. Il periodo contrattuale di fornitura inizialmente convenuto può essere prorogato con continuità di mese in mese, sempre nell'ambito del periodo 1° marzo - 31 dicembre, purché l'utente ne faccia richiesta all'impresa fornitrice con preavviso di almeno quindici giorni prima della scadenza convenuta.

Nei territori della Cassa per il Mezzogiorno di cui allo art. 1 del testo unico del 6 marzo 1978, n. 218, il suddetto periodo di fornitura può proseguire anche oltre il 31 dicembre, sempre per una durata complessiva minima di tre e massima di dieci mesi.

c) Tariffe per usi di azienda agricola.

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione		Alta tensione	
	dall'1-4 al 30-9	dall'1-10 al 31-3	dall'1-4 al 30-9	dall'1-10 al 31-3
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1 230	1 915	1.132	1.762
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 100 kW	16,80	27,85	15,44	25,35
oltre 100 kW	16,65	22,55	15,30	20,80

Per il periodo invernale 1° ottobre - 31 marzo l'impegno di potenza può essere diverso da quello del periodo estivo, purché inferiore a quest'ultimo.

La tariffa si applica a tutti gli usi di azienda agricola, ivi compresi l'irrigazione e gli usi domestici. E' data, peraltro, facoltà all'utente di stipulare, per i locali adibiti ad abitazione, separato contratto per forniture per usi domestici alle condizioni e norme di cui al capitolo I, paragrafo *C*), del provvedimento n. 29/1978.

d) Tariffe per lavorazioni stagionali agricole con potenza impegnata fino a 30 kW.

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire) per durata fino a:		
1 mese	2 860	2 631
2 mesi	2 585	2.378
3 mesi	2.295	2.111
4 mesi	2.015	1.854
5 ÷ 9 mesi	1.915	1.762
Prezzo del kWh (lire)	20,80	19,12

Il contratto che regola le forniture cui si applicano le presenti tariffe può essere stipulato per un periodo annuo che va da un minimo di un mese ad un massimo di nove mesi consecutivi.

9) *Tariffe per forniture di energia elettrica per uso di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, da effettuarsi in media o alta tensione.*

a) Tariffe per forniture annuali notturne.

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	385	377	370
Prezzo del kWh (lire)	14,10	13,77	13,54

b) Tariffe per forniture stagionali notturne per irrigazione.

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	410	402	394
Prezzo del kWh (lire)	14,10	13,77	13,54

Le tariffe di cui al presente comma *b*) si applicano alle forniture che si effettuano nel periodo tra il 1° marzo e il 31 dicembre; la fornitura può avere inizio dal 1° o dal 16 di ogni mese e deve riguardare sempre un numero intero di mesi consecutivi, con un minimo di tre ed un massimo di dieci mesi. Il periodo contrattuale di fornitura inizialmente convenuto può essere prorogato con continuità di mese in mese, sempre nello ambito del periodo 1° marzo-31 dicembre, purché l'utente ne faccia richiesta all'impresa fornitrice con preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla scadenza convenuta.

Nei territori della Cassa per il Mezzogiorno di cui all'art. 1 del testo unico del 6 marzo 1978, n. 218, il suddetto periodo di fornitura può proseguire anche oltre il 31 dicembre, sempre per una durata complessiva minima di tre e massima di dieci mesi.

c) Tariffe generali per forniture annuali.

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.015	995	974
Prezzo del kWh (lire)	15,50	15,14	14,89

10) *Tariffe per forniture di durata inferiore ad un anno.*

Le tariffe di cui ai punti precedenti si applicano, laddove non altrimenti indicato, a forniture regolate da contratti annuali o che comprendano un numero intero di cicli annuali; per le forniture di durata inferiore ad un ciclo annuale regolate con tariffe per bassa o ridotta o normale o alta utilizzazione (escluse le tariffe per forniture di integrazione), a seconda della scelta fatta dall'utente, nonché per le forniture annuali alle bonifiche, regolate dalle tariffe generali di cui al punto 9), comma c), al corrispettivo totale annuo di potenza si applicano i seguenti sconti:

Durata del contratto	Sconto
8 mesi	10%
7 mesi	15%
6 mesi	20%
5 mesi	25%
4 mesi	30%
3 mesi	40%
2 mesi	55%
1 mese	75%

Resta invariato il prezzo del kWh delle tariffe stesse.

11) *Tariffe per forniture a carattere ricorrente di durata inferiore ad un anno.*

Qualora le forniture di durata inferiore ad un ciclo annuale, ma non inferiore a tre mesi, si ripetano nel corso di anni successivi e siano regolate da contratti di durata almeno triennale, gli sconti da applicarsi al corrispettivo totale annuo di potenza delle tariffe di tipo binomio, sia per bassa o ridotta o normale o alta utilizzazione (escluse le tariffe per forniture di integrazione), nonché delle tariffe generali per forniture annuali alle bonifiche, di cui al precedente punto 9), comma c), sono i seguenti:

Durata della fornitura	Sconto
9 mesi	10 %
8 mesi	20 %
7 mesi	30 %
6 mesi	40 %
5 mesi	45 %
4 mesi	55 %
3 mesi	65 %

Resta invariato il prezzo del kWh delle tariffe stesse.

12) *Tariffe per forniture di energia elettrica con diverso impegno di potenza in due distinti periodi dell'anno.*

Per le forniture regolate da contratti di durata almeno triennale, che prevedano due diversi impegni di potenza in due distinti periodi dell'anno, di cui quello di minor durata non inferiore a tre mesi, si applicano le tariffe unificate per bassa o ridotta o normale o alta utilizzazione (escluse le tariffe per forniture di integrazione), a seconda della scelta fatta dall'utente, nonchè, ricorrendo il caso, le tariffe generali per le bonifiche di cui al punto 9), comma c). Ai fini dell'applicazione del corrispettivo di potenza la fornitura viene trattata come la somma di due forniture, di cui una continua per tutto l'anno, con potenza impegnata pari a quella del periodo di minor potenza, ed una di durata inferiore ad un anno a carattere ricorrente, alla quale si applicano le norme di cui al punto 11), con una potenza impegnata pari alla differenza tra le potenze impegnate nei periodi di maggiore e minore potenza.

Ai fini dell'applicazione del prezzo del kWh delle tariffe unificate e delle relative condizioni di fornitura, si deve fare riferimento alla potenza complessivamente impegnata in ciascuno dei due periodi.

13) *Tariffe per forniture straordinarie di energia elettrica.*

Per le forniture temporanee di energia elettrica a carattere straordinario effettuate in occasione di fiere, spettacoli viaggianti o per altre attività di breve durata, le imprese elettriche devono applicare le seguenti tariffe:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo giornaliero per kW (lire) per utilizzazioni:		
fino a 12 ore al giorno . . .	570	525
oltre 12 ore al giorno	855	785

Le spese di allacciamento sostenute dalle imprese elettriche, in occasione delle citate forniture straordinarie, sono rimborsate al puro costo, previa dimostrazione delle singole voci di spesa.

14) *Null'altro è dovuto dall'utente per nolo contatore, nolo presa, diritto di esazione e ogni altro diritto accessorio, in aggiunta a quanto derivante dalle tariffe sopraindicate.*

B) CONDIZIONI DI FORNITURA

Quando vengono applicate le tariffe di cui al precedente paragrafo A) devono anche applicarsi le seguenti condizioni di fornitura in sostituzione di quelle previste dal capitolo II, punto 3), e dal capitolo V, paragrafo B), del provvedimento n. 941 nonché dal provvedimento n. 1000 del 25 maggio 1962:

a) Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,9 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,7.

Qualora il valore del fattore di potenza medio mensile del prelievo risulti, da apposita misura, inferiore a 0,9 per le utenze con potenza impegnata superiore a 10 kW, il prezzo del kWh viene maggiorato dell'1% per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio inferiore a 0,9. Detta maggiorazione non può essere richiesta per le utenze con potenza impegnata fino a 10 kW.

Qualora il fattore di potenza medio mensile del prelievo risulti inferiore a 0,7, l'utente è tenuto a modificare il proprio impianto per riportare almeno a quest'ultimo valore il predetto fattore di potenza medio.

Per le forniture con potenza impegnata superiore a 30 kW è in facoltà dell'impresa fornitrice di richiedere che l'utente modifichi il proprio impianto in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,9 il fattore di potenza medio mensile del prelievo.

Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi saranno applicate a decorrere dalla fatturazione relativa al mese di dicembre 1981. Fino alla fatturazione relativa al mese di novembre 1979 i suddetti valori del fattore di potenza si assumono pari a 0,8 anziché a 0,9 ed a 0,6 anziché a 0,7.

A decorrere dalla fatturazione relativa al mese di dicembre 1979 e fino a quella del mese di novembre 1981, gli stessi valori del fattore di potenza si assumono pari rispettivamente a 0,85 ed a 0,65.

In nessun caso l'impianto dell'utente deve erogare potenza reattiva induttiva verso la rete del fornitore.

b) I corrispettivi mensili di potenza sono dovuti per tutti i mesi dell'anno per una potenza pari a quella contrattualmente impegnata, salvo quanto diversamente precisato per le tariffe di cui ai precedenti punti 8), 9), comma *b*), 10), 11), 12) e 13).

L'impegno di potenza puo essere fissato dall'utente scegliendo il valore che ritenga più conveniente tra i seguenti espressi in kW: 1,5; 3; 6; 10; 15; 20 e così via di 5 kW in 5 kW fino a 500 kW di potenza impegnata e di 10 kW in 10 kW oltre tale limite.

Laddove non altrimenti specificato, gli utenti hanno la facoltà di superare il valore della potenza impegnata fino ad un limite di tolleranza del 25% per forniture con potenza impegnata fino a 30 kW, del 20% con un minimo di 8 kW per forniture con potenza impegnata oltre 30 e fino a 100 kW, del 15% con un minimo di 20 kW per forniture con potenza impegnata oltre 100 e fino a 500 kW, del 10% con un minimo di 75 kW e un massimo di 1.000 kW per forniture con potenza impegnata oltre 500 kW.

Per i superi contenuti nei limiti della tolleranza è dovuto alla impresa fornitrice, limitatamente al mese in cui si è verificato il maggior prelievo di potenza e per ciascun kW, un corrispettivo di valore unitario pari a quello corrispondente alla potenza contrattualmente impegnata.

Per gli stessi utenti, laddove non altrimenti specificato, la potenza massima consentita viene fissata nella misura del 60% in più della potenza contrattualmente impegnata per impegni fino a 30 kW, del 50% con un minimo di 18 kW per impegni di potenza oltre 30 e fino a 100 kW, del 40% con un minimo di 50 kW per impegni di potenza oltre 100 e fino a 500 kW, del 25% con un minimo di 200 kW e un massimo di 2.500 kW per impegni di potenza altre 500 kW.

Per i superi contenuti tra i limiti di tolleranza stabiliti e i limiti del massimo prelievo consentito, è dovuto all'impresa fornitrice — limitatamente al mese in cui si è verificato il maggior prelievo di potenza e per ciascun kW — un corrispettivo di valore doppio rispetto a quello corrispondente alla potenza contrattualmente impegnata.

Non è consentito alcun prelievo di potenza oltre i limiti massimi sopra specificati. E' in facoltà dell'impresa fornitrice di limitare i prelievi di potenza ai valori massimi come sopra stabiliti. Tuttavia, se fossero effettuati eventuali prelievi di potenza — di carattere eccezionale — in eccedenza ai limiti massimi sopra indicati, è dovuto all'impresa fornitrice per i maggiori prelievi di potenza, e relativamente al mese in cui questi si siano verificati, un corrispettivo unitario di valore doppio rispetto a quello corrispondente alla potenza contrattualmente impegnata.

Qualora l'utente abbia bisogno di effettuare in maniera sistematica prelievi di potenza in eccedenza ai limiti massimi sopra indicati, l'utente stesso deve stipulare un nuovo contratto, senza attendere la scadenza di quello in corso, per adeguare la potenza alle necessità dei suoi prelievi.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capitolo, come potenza prelevata si assume il valore medio del prelievo effettuato nel periodo di 15 minuti primi consecutivi di maggiore carico. E' in facoltà dell'impresa fornitrice di assumere come potenza prelevata, anziché il valore medio sopra precisato, il 90% della potenza massima istantanea per le forniture con potenza impegnata superiore a 3.000 kW, l'80% per le forniture con potenza impegnata maggiore di 500 e fino a 3.000 kW e il 70% da oltre 30 fino a 500 kW.

Per le forniture fino a 30 kW di potenza impegnata l'impresa fornitrice può limitare, mediante la installazione di adatto apparecchio amperometrico, la potenza a disposizione al 10% in più di quella impegnata. In questo caso l'utente è tenuto al pagamento del corrispettivo di potenza per la sola potenza impegnata, anche se risulti che il prelievo effettivo abbia superato detta potenza impegnata.

Il prezzo del kWh per l'energia assorbita con potenza superiore a quella contrattuale, non subisce alcun mutamento.

c) Per le forniture di energia elettrica con potenza impegnata fino a 30 kW, destinate ad alimentare, eventualmente anche insieme ad altri apparecchi aventi normali caratteristiche di prelievo, saldatrici di qualsiasi tipo o apparecchi radiografici o altri apparecchi con caratteristiche di prelievo tali che gli strumenti di misura di normale impiego non siano atti a dare indicazioni attendibili sui loro prelievi, la potenza impegnata non può essere inferiore al 60% della somma delle potenze assorbite dalle singole saldatrici, apparecchi radiografici, altri apparecchi come sopra precisati, con un minimo pari alla potenza assorbita dall'apparecchio di potenza maggiore e con arrotondamento al valore di potenza immediatamente superiore tra quelli di cui al secondo capoverso del precedente comma *b*).

Per potenza assorbita si intende la potenza in kW che si ottiene moltiplicando per un valore del fattore di potenza pari a 0,9 la potenza apparente massima in kVA assorbita dalla rete, secondo la definizione delle norme CEI.

Tutte le volte che sia possibile, il valore della potenza viene desunto dai dati di targa, ferma restando la facoltà sia della impresa fornitrice che dell'utente di ottenere che sia fatto riferimento ai dati rilevati con misure dirette sull'apparecchio.

d) Per le forniture con potenza impegnata fino a 30 kW destinate ad alimentare motori per ascensori e montacarichi installati in fabbricati ad uso civile, da soli o insieme ad altri apparecchi aventi normali caratteristiche di prelievo, la potenza impegnata non può essere inferiore al 50% della somma delle potenze di avviamento dei singoli ascensori e montacarichi, con un minimo pari alla somma delle potenze di regime degli stessi apparecchi e con arrotondamento al valore di potenza immediatamente superiore tra quelli di cui al secondo capoverso del precedente comma *b*).

Le potenze in kW di regime e di avviamento si desumono, tutte le volte che sia possibile, dai dati di targa dei motori degli ascensori o dei montacarichi, assumendo per il fattore di potenza il valore di 0,9, ferma restando la facoltà sia dell'impresa fornitrice che dell'utente di ottenere che sia fatto riferimento ai dati rilevati con misure dirette sui motori.

e) Le tariffe per forniture di integrazione si applicano alle forniture effettuate ad utenti che abbiano altre disponibilità di energia elettrica derivanti sia da impianti autonomi di produzione che da acquisti da terzi, e che utilizzino l'energia acquistata:

sia con smistamenti del carico tra i vari circuiti di alimentazione dei loro impianti utilizzatori, quando gli impianti di produzione autonoma o di terzi e quelli dell'impresa fornitrice non sono eserciti in parallelo;

sia con l'esercizio in parallelo degli impianti autonomi o di terzi con le reti dell'impresa fornitrice.

Quando l'utente, che abbia altre disponibilità di energia elettrica come sopra definite, richieda una fornitura per alimentare impianti utilizzatori che non possono essere comunque connessi con i suoi impianti autonomi né essere alimentati dall'energia di terzi, la fornitura stessa deve considerarsi normale e può essere effettuata alla tariffa scelta dall'utente secondo quanto precisato nelle norme generali di applicazione.

Quando si applicano le tariffe per forniture di integrazione la potenza prelevata non può comunque superare quella impegnata.

L'utente che richiede una fornitura per una potenza superiore a quella delle altre disponibilità (somma della potenza efficiente massima degli impianti di autoproduzione e della potenza massima fornita da terzi), ha facoltà di ottenere una fornitura, alla tariffa di integrazione, di potenza pari alla somma delle altre disponibilità e una fornitura, alla tariffa per utilizzazione normale o per alta utilizzazione, per la potenza eccedente. In tal caso si considera afferente a questa ultima fornitura la energia prelevata in eccedenza di potenza rispetto alla potenza impegnata per la fornitura di integrazione.

La potenza massima messa complessivamente a disposizione dall'impresa fornitrice, che non può comunque essere superata, risulta dalla somma della potenza impegnata della fornitura di integrazione più la potenza massima a disposizione della fornitura a utilizzazione normale o ad alta utilizzazione calcolata, quest'ultima, come previsto al comma *b*).

f) Le tariffe per forniture limitate alle ore notturne di cui ai precedenti punti 7), 9), comma *a*), e 9), comma *b*), possono essere richieste per regolare l'intera fornitura di energia elettrica delle utenze i cui prelievi si effettuano solo nelle ore comprese tra le 22 e le 6 del mattino successivo nei giorni dal lunedì al venerdì, nelle ore del sabato comprese fra le 13 e le 24 e in tutte le ore della domenica fino alle 6 del mattino del lunedì successivo.

Quando si applicano le tariffe per forniture limitate alle ore notturne, la potenza massima a disposizione viene fissata nella misura del 100% in più della potenza contrattualmente impegnata con un massimo di 5.000 kW in più della potenza suddetta.

Per i superi contenuti nei limiti di tolleranza sopraindicati, è dovuto all'impresa fornitrice, limitatamente al mese in cui si è verificato il maggior prelievo di potenza e per ciascun kW, un corrispettivo unitario di valore pari a quello corrispondente alla potenza contrattualmente impegnata. E' inoltre in facoltà dell'utente di effettuare, nelle ore notturne sopra definite, prelievi di potenza superiori al valore massimo prima precisato, purché ne abbia dato preavviso all'impresa fornitrice almeno quindici giorni prima ed abbia dalla stessa ricevuto benestare anche agli effetti della portata degli impianti attraverso i quali viene alimentata la fornitura. Anche in questo caso per la maggior potenza prelevata rispetto a quella impegnata è dovuto alla impresa fornitrice un corrispettivo unitario di valore pari a quello corrispondente alla potenza impegnata.

Il prezzo del kWh per l'energia prelevata con potenza superiore a quella contrattualmente impegnata non subisce alcun aumento.

Le tariffe per forniture limitate alle ore notturne possono essere richieste anche dalle utenze alle quali sia effettuata una fornitura continua per utilizzazione normale o per alta utilizzazione, limitatamente, in tal caso, alla parte di fornitura afferente all'aliquota della potenza prelevata nelle ore definite notturne che ecceda la potenza relativa alla fornitura continua.

In questo caso la potenza da fatturare per forniture limitate alle ore notturne viene mensilmente assunta pari alla differenza tra la potenza massima prelevata nel mese in ore definite notturne e la potenza massima prelevata nelle altre ore (o contrattualmente impegnata per la fornitura continua, se la potenza massima prelevata in ore diurne fosse inferiore a quella impegnata).

Ove la potenza prelevata da attribuire alla tariffa per forniture limitate alle ore notturne risulti inferiore a quella impegnata a quest'ultima tariffa, l'impresa fornitrice ha facoltà di fatturare comunque il corrispettivo di potenza commisurato alla potenza contrattualmente impegnata a detta tariffa.

Il consumo di energia da fatturare alla tariffa per forniture limitate alle ore notturne viene stabilito ripartendo mensilmente il consumo effettuato nelle ore in cui si applica quest'ultima tariffa tra la fornitura continua e la fornitura alla tariffa medesima nella proporzione in cui vengono attribuite alle due forniture le potenze prelevate. Il prezzo dell'energia attribuito alla fornitura notturna non potrà comunque risultare superiore a quello della fornitura continua.

Le tariffe per forniture limitate alle ore notturne possono essere richieste anche dagli utenti che abbiano altre disponibilità di energia elettrica derivanti sia da impianti autonomi di produzione che da acquisti da terzi di cui al precedente comma *e*), con le stesse modalità sopra indicate. In questo caso però la potenza prelevata per la fornitura limitata alle ore notturne non può comunque superare quella impegnata per la stessa fornitura.

Le forniture stagionali notturne per irrigazione ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al paragrafo *A*), punto 9), comma *b*), del presente capitolo possono essere richieste anche dalle utenze alle quali sia effettuata, tramite lo stesso punto di consegna, la fornitura annuale notturna.

Nel periodo di contemporanea effettuazione di dette forniture la potenza massima a disposizione viene fissata nella misura del 100% in più della potenza complessivamente impegnata con un massimo di 5.000 kW in più della potenza suddetta.

Ai fini dell'applicazione del corrispettivo di potenza la fornitura viene trattata come la somma di due forniture, di cui una annuale notturna, con potenza impegnata pari a quella del periodo di minor potenza, ed una stagionale notturna per irrigazione con potenza impegnata pari alla differenza tra le potenze impegnate nei periodi di maggior e minor potenza.

g) Alle forniture in alta tensione, fino a 50 kV, con potenza impegnata fino a 200 kW, quando la misura dei prelievi è effettuata sul lato bassa tensione dell'impianto di trasformazione dell'utente, si applicano i corrispettivi di potenza e di energia delle tariffe di alta tensione fino a 50 kV aumentati del 3%.

h) Nel caso in cui, in corso di contratto, dovesse concordarsi tra le parti un aumento della potenza impegnata, i corrispettivi tariffari dovranno essere riferiti alla nuova potenza impegnata.

C) Norme di applicazione

Gli utenti delle forniture di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono liberi di scegliere il tipo di tariffa più conveniente — per bassa o ridotta o normale o alta utilizzazione — tra quelli indicati nel presente capitolo, con la esclusione delle tariffe per forniture per usi agricoli e ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui, rispettivamente, ai punti 8) e 9) del paragrafo *A*), riservate, in aggiunta alle altre, le prime agli utenti che utilizzano esclusivamente l'energia elettrica per tali usi, fermo restando quanto precisato al primo capoverso dello stesso paragrafo *A*), le seconde solo ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; sono parimenti escluse le tariffe per forniture di integrazione, di cui al paragrafo *A*), punti 5) e 6), la cui applicazione è disciplinata dalle norme del comma *e*) del paragrafo *B*).

Gli utenti che fruiscono delle tariffe del presente capitolo hanno la facoltà, all'atto di ogni scadenza del ciclo annuale di fornitura, di optare per un diverso tipo di tariffa e di variare il valore della potenza impegnata, secondo quanto ritengano più conveniente, rispettando tuttavia, per quest'ultima modifica, le particolari norme previste nelle condizioni di fornitura di cui al presente capitolo.

D) Decorrenza

Per le forniture di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, regolate da contratti stipulati successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, le tariffe e le condizioni di fornitura di cui ai precedenti paragrafi *A*) e *B*) si applicano con decorrenza dalle bollette o fatture relative al primo ciclo di fatturazione dei prelievi.

Per le forniture relative agli usi di illuminazione ed agli usi diversi dall'illuminazione di cui ai paragrafi *B*) e *D*) del provvedimento n. 29/1978 del 4 agosto 1978, regolate da contratti in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, le tariffe e le condizioni di fornitura di cui ai precedenti paragrafi *A*) e *B*) saranno applicate con decorrenza dalle bollette o fatture in emissione a partire dal mese di aprile 1980 e, per le utenze a fatturazione trimestrale, con decorrenza dalle bollette o fatture, sempre in emissione a partire dal mese di aprile 1980, immediatamente successive a quelle relative ad un ciclo di fatturazione di conguaglio.

E) Norme transitorie e disposizioni generali

1) *Unificazione delle forniture in atto.*

Nei termini di cui al precedente paragrafo *D*) le forniture in atto per illuminazione privata e per altri usi di cui rispettivamente ai paragrafi *B*) e *D*) del provvedimento n. 29/1978 intestate al medesimo utente ed effettuate nello stesso punto di consegna saranno considerate, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente provvedimento, quale unica fornitura.

Nel caso in cui, decorsi sei mesi dai termini di cui sopra, siano di fatto utilizzate, con separato trattamento, più forniture nel medesimo punto di consegna, precedentemente regolate dalle tariffe per illuminazione privata e per altri usi di cui rispettivamente ai paragrafi *B*) e *D*) del provvedimento n. 29/1978, l'utente dovrà darne comunicazione all'impresa fornitrice che provvederà, con decorrenza dalla data della stessa comunicazione, ad unificare le forniture con applicazione del conseguente trattamento tariffario.

Le tariffe e le condizioni di fornitura di cui ai precedenti paragrafi *A*) e *B*) non si applicano:

alle forniture soggette alle disposizioni del capitolo VIII, punto 1), del provvedimento CIP n. 941;

alle forniture effettuate alle F.S. a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1963, n. 730, ed a quelle effettuate alla soc. Terni e sue aventi causa a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1963, n. 1165;

alle forniture regolate dal provvedimento n. 7/1978 del 26 aprile 1978.

Non si darà luogo alla fusione delle forniture di durata annuale con quelle di durata inferiore all'anno e di quelle continue con le forniture limitate alle ore notturne.

2) *Potenza massima a disposizione delle forniture regolate dalle nuove tariffe unificate.*

La potenza massima a disposizione dell'utente rimane invariata al valore fruito in precedenza; nel caso di fusione delle forniture di cui al precedente punto 1), tale potenza sarà, pertanto, data dalla somma delle potenze massime a disposizione per ciascuna delle preesistenti forniture.

3) *Impegno di potenza delle forniture regolate dalle nuove tariffe unificate.*

Il valore dell'impegno di potenza, con riferimento ai tipi di fornitura precedentemente in atto, viene determinato, salvo quanto previsto al successivo capoverso, secondo le seguenti norme:

a) nel caso di sola fornitura per illuminazione o di sola fornitura per altri usi, l'impegno di potenza sarà pari a quello preesistente;

b) nel caso di forniture per illuminazione abbinate a forniture per altri usi, l'impegno della fornitura unificata sarà dato dalla somma dell'impegno della fornitura di potenza maggiore e del 70% dell'impegno della fornitura di potenza minore o di ugual potenza, nel caso di forniture di pari potenza impegnata.

Tale norma si applica anche alle forniture di illuminazione abbinate a forniture per altri usi con doppio impegno di potenza in due distinti periodi dell'anno, in tal caso separatamente per i due periodi.

In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo *B*), comma *b*), per la utenza in atto il valore dell'impegno della fornitura, risultante da quanto sopra detto, può essere frazionato di 500 W in 500 W fino a 5 kW e di kW in kW per potenze superiori, con arrotondamento al valore immediatamente superiore a quello risultante dalle modalità di determinazione sopra indicate.

Questa disposizione non si applica alle forniture a cottimo nei confronti di utenza popolare con potenza non superiore a 1/8 di kW di cui al terzo capoverso del paragrafo *A*) per le quali resta comunque invariato l'impegno di potenza in atto.

In tutti i casi di cui al presente punto 3) l'utente, entro sei mesi dall'emissione della prima bolletta o fattura alle nuove tariffe unificate, ha facoltà, senza che ciò comporti la stipulazione di un nuovo contratto, di fissare, con richiesta da inoltrare mediante lettera raccomandata, la potenza impegnata della fornitura unificata al valore che riterrà più conveniente purché lo stesso non risulti né inferiore al valore del nuovo impegno come sopra precisato né superiore alla somma dei valori delle potenze impegnate per le preesistenti forniture non unificate, fermo restando il valore della potenza massima a disposizione precedentemente fruita.

In questo caso l'impresa fornitrice è tenuta a procedere alla conseguente rettifica di fatturazione dei prelievi, a partire dalla prima bolletta o fattura emessa alle nuove tariffe unificate.

4) *Limite di tolleranza delle forniture regolate dalle nuove tariffe unificate.*

Per le forniture che già usufruivano delle tolleranze di cui al provvedimento n. 941, capitolo II, punto 3, comma *b*), secondo capoverso e capitolo V, paragrafo *B*), comma *d*), secondo capoverso, anche se abbinate a forniture che non usufruivano di dette tolleranze, il nuovo limite di tolleranza viene determinato secondo le norme di cui al precedente paragrafo *B*), comma *b*), tenuto conto del valore del nuovo impegno di potenza determinato come precisato al precedente punto 3).

5) *Norme per la determinazione del tipo di tariffa.*

Per la determinazione del tipo di tariffa da applicare alle forniture in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, le imprese fornitrici devono attenersi alle seguenti norme:

a) Tariffe unificate per bassa utilizzazione fino a **20 kW.**

Le tariffe unificate per bassa utilizzazione vengono applicate alle preesistenti forniture:

per sola illuminazione a tariffa a consumo libero con potenza impegnata fino a 20 kW;

per soli usi diversi dall'illuminazione a tariffa a consumo libero;

alle forniture per illuminazione abbinate con forniture per altri usi, entrambe a tariffa a consumo libero, il cui impegno di potenza, determinato come precisato al precedente punto 3), risulti non superiore a 20 kW.

b) Tariffe unificate per utilizzazione ridotta fino a **30 kW.**

Le tariffe unificate per utilizzazione ridotta vengono applicate alle preesistenti forniture:

per sola illuminazione a tariffa a consumo libero con potenza impegnata oltre 20 kW e fino a 30 kW;

per sola forza motrice a tariffa per utilizzazione ridotta;

alle forniture per illuminazione a tariffa a consumo libero abbinate con forniture per altri usi a tariffa per utilizzazione ridotta, il cui impegno di potenza, determinato come *precisato al precedente punto 3), risulti non superiore a 30 kW;*

alle forniture per illuminazione a tariffa a consumo libero abbinate con forniture per altri usi a tariffa a consumo libero, il cui impegno di potenza, determinato come precisato al precedente punto 3), risulti di oltre 20 kW fino a 30 kW.

c) Tariffe unificate per utilizzazione normale.

Le tariffe unificate per utilizzazione normale si applicano alle preesistenti forniture:

per sola illuminazione a tariffa a consumo libero con potenza impegnata oltre 30 kW, oppure a tariffa binomia per qualsiasi potenza impegnata;

per soli usi diversi dall'illuminazione a tariffa per utilizzazione normale;

alle forniture per illuminazione a tariffa a consumo libero o binomia abbinate con forniture per altri usi a tariffa a consumo libero o per *utilizzazione ridotta, il cui impegno di* potenza, determinato come precisato al precedente punto 3), risulti superiore a 30 kW;

alle forniture per illuminazione a tariffa a consumo libero o binomia abbinate a forniture per altri usi a tariffa per utilizzazione normale.

d) Tariffe unificate per alta utilizzazione.

Le tariffe unificate per alta utilizzazione si applicano alle forniture per usi diversi dall'illuminazione a tariffe per alta utilizzazione, anche abbinate a forniture di illuminazione, qualunque sia la tariffa in atto per queste ultime forniture.

e) Tariffe per forniture di integrazione.

Alle forniture di integrazione in atto, anche abbinate a forniture di illuminazione, vengono applicate le tariffe unificate di integrazione per utilizzazione normale, fatta salva la facoltà dell'utente di cui alla successiva lettera *h*).

f) Tariffe per forniture a lampade votive nei cimiteri.

Le forniture effettuate a ditte o enti esercenti il servizio di illuminazione con lampade votive nei cimiteri vengono regolate dalle tariffe per utilizzazione normale o, quando l'impegno risulti superiore a 100 kW, dalle tariffe per alta utilizzazione.

Qualora la potenza prelevata non venga misurata, il suo valore in kW viene determinato convenzionalmente dividendo per 8.000 il consumo annuo espresso in kWh.

g) Altre tariffe.

Alle forniture per usi diversi dall'illuminazione a tariffe diverse da quelle sopra elencate, anche se abbinate a forniture per illuminazione, vengono applicate le tariffe unificate di tipo *corrispondente a quello già in atto.*

h) Modifica del trattamento tariffario.

L'utente, entro sei mesi dall'emissione della prima bolletta o fattura alle nuove tariffe unificate, ha facoltà, senza che ciò comporti la stipulazione di un nuovo contratto, di optare per un diverso tipo di tariffa tra quelle applicabili alla fornitura fruita, comunicandolo al fornitore con lettera raccomandata.

In questo caso l'impresa fornitrice è tenuta a rettificare la fatturazione dei prelievi a partire dalla prima bolletta o fattura emessa alle nuove tariffe unificate.

6) *Criteri per la fatturazione.*

Con l'applicazione delle nuove tariffe unificate alle forniture regolate da contratti in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, le imprese fornitrici ai fini della fatturazione devono attenersi alle seguenti norme per la determinazione dei consumi di energia

attiva, dei prelievi di potenza e del fattore di potenza, nel caso in cui tali elementi non siano già direttamente desumibili dagli strumenti di misura installati:

a) Energia attiva.

L'energia attiva sara assunta pari al consumo complessivamente registrato dai contatori installati per le preesistenti forniture per illuminazione e per altri usi.

b) Prelievi di potenza.

La potenza da fatturare mensilmente, che non potrà essere comunque inferiore all'impegno definito come al precedente punto 3), sara determinata, nell'ipotesi di fusione di due preesistenti forniture, quando per una o per entrambe risultano installati appositi strumenti di misura della potenza, secondo le seguenti norme:

nel caso in cui gli strumenti di misura risultino installati per una soltanto delle due forniture, il valore complessivo della potenza mensilmente prelevata sarà ottenuto moltiplicando l'indicazione di potenza fornita dallo strumento per il rapporto tra i seguenti due termini: somma dell'impegno di potenza della fornitura maggiore e del 70 % dell'impegno di potenza della fornitura minore; impegno della preesistente fornitura per la quale risulta installato lo strumento di misura della potenza;

nel caso in cui gli strumenti di misura risultino installati per entrambe le preesistenti forniture, il valore complessivo della potenza mensilmente prelevata sara ottenuto moltiplicando la somma delle indicazioni delle potenze fornite dagli strumenti per il rapporto tra i seguenti due termini: somma dell'impegno di potenza della fornitura maggiore e del 70 % dell'impegno di potenza della fornitura minore; somma degli impegni delle forniture preesistenti.

c) Fattore di potenza.

Il fattore di potenza sarà determinato in base al rapporto fra i totali prelievi di energia reattiva e i totali prelievi di energia attiva desumibili dagli strumenti installati per le preesistenti forniture.

7) *Adeguamento degli strumenti di misura.*

Non appena possibile le imprese fornitrici adegueranno i gruppi di misura alle esigenze conseguenti all'applicazione delle nuove tariffe unificate.

Capitolo II

FORNITURE ALLE IMPRESE CHE RIVENDONO L'ENERGIA

Con effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* entrano in vigore le seguenti disposizioni:

1) Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al capitolo VI, paragrafo *A*), punto 2), del provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961, si farà riferimento, per i quantitativi di energia venduta nell'anno dall'impresa rivenditrice alle tariffe di cui al capitolo I del presente provvedimento, alle categorie di fornitura appresso elencate ed alle seguenti percentuali del ricavo medio virtuale a tariffe unificate per kWh venduto:

	Forniture a rivenditori che immettono in rete kWh annui:	
	Oltre 10 milioni	Oltre 150.000 fino a 10 milioni
Forniture con potenza:		
fino a 30 kW .	48 %	43 %
oltre 30 fino a 500 kW .	68 %	63 %
oltre 500 fino a 3 000 kW .	84 %	78 %
oltre 3.000 kW	89 %	89 %

2) Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al capitolo VI, paragrafo *B*), punto 2), secondo capoverso del provvedimento n. 941 si farà riferimento al corrispettivo annuo di potenza della tariffa indicata al capitolo I, paragrafo *E*), punto 3 II del provvedimento n. 29/1978 del 4 agosto 1978.

3) In sostituzione di quanto previsto al capitolo VI, paragrafo *C*), punto 2), primo capoverso del provvedimento n. 941 il valore della potenza prelevata viene definito dalle stesse norme valevoli per le forniture a diretti consumatori di cui al capitolo I, paragrafo *B*), del presente provvedimento.

4) Quando vengono applicate le tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *E*), punto 3), del provvedimento n. 29/1978 devono anche applicarsi le condizioni di fornitura di cui al capitolo I, paragrafo *B*), del presente provvedimento.

Capitolo III

CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

Con decorrenza dal mese di gennaio 1980 il conto per le integrazioni tariffarie di cui al punto *a*) del capitolo VII del provvedimento n. 34/1974 del 6 luglio 1974 utilizzerà, per l'assolvimento dei compiti ad esso demandati, i proventi derivanti da un'unica quota di prezzo di L. 0,117, posta a carico delle imprese fornitrici per ogni kilowattora venduto all'utenza diretta nel territorio nazionale, in sostituzione delle quote di prezzo di L. 0,05 e di L. 1 per kWh di cui al secondo e al quarto capoverso del predetto punto *a*), capitolo VII del provvedimento n. 34/1974.

Alla quota di prezzo di L. 0,117 si applicano le disposizioni di cui al punto 2), primo e terzo capoverso del provvedimento n. 35/1974.

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, in emissione a partire dal mese di gennaio del 1980 i sovrapprezzi di L. 6 e di L. 5,52 per kWh, di cui al terzo capoverso del punto *a*), capitolo VII del provvedimento n. 34/1974 applicabili alle forniture per illuminazione privata con tariffa a consumo libero per le utenze servite nei comuni di Roma, Genova, Milano, Napoli, Torino, saranno conglobati, transitoriamente e sino a quando le forniture di cui sopra non saranno regolate dalle tariffe di cui al capitolo I del presente provvedimento nel prezzo del kWh della tariffa relativa alle forniture suddette.

Capitolo IV

SOVRAPPREZZO TERMICO

Alle forniture regolate dal presente provvedimento, salvo quanto previsto al seguente capoverso, si applicano le aliquote di sovrapprezzo termico previste dal provvedimento n. 35/1979 del 14 settembre 1979.

Alle sottoindicate forniture, con la medesima decorrenza di applicazione delle tariffe di cui al precedente capitolo I, in sostituzione delle aliquote di cui al citato provvedimento n. 35/1979 del 14 settembre 1979, punto 2), commi *c*), *d*), *e*) ed *f*), si applicano le seguenti aliquote di sovrapprezzo termico:

Forniture	Aliquote
a) forniture per tutti gli usi agricoli, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, regolate dalle tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *A*) del presente provvedimento; *b*) forniture per tutti gli altri usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 1 kW; *c*) forniture per tutti gli usi industriali, commerciali e agricoli, con potenza impegnata fino a 30 kW, regolate dalle tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *A*), del presente provvedimento, effettuate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico del 6 marzo 1978, n. 218, ed alle quali si applica la riduzione tariffaria prevista dagli articoli 58 e 120 del medesimo testo unico;	L. 12,85 per forniture con consegna in bassa tensione L. 11,55 per forniture con consegna a tensione superiore
d) forniture con potenza impegnata fino a 30 kW regolate dalle tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *A*), del presente provvedimento, che non rientrano tra quelle indicate alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*).	L. 17,25 per forniture con consegna in bassa tensione L. 15,55 per forniture con consegna a tensione superiore

Roma, addì 14 settembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(8278)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate nel periodo dal 1° aprile 1979 al 30 giugno 1979

OFFICINE AUTORIZZATE

N. d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimenti	Note
1	Chimifarma Italia S.p.a. .	Campoformido (Udine)	Spec. med. chim. e biologiche	D.M. 21- 4-1979, n. 5844	Mod. denominazione sociale
2	I.V.A.Z. Integratori vaccini zootecnici S.r.l.	Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova), frazione Ligorea	Vaccini vari	D.M. 21- 4-1979 n. 5845	Trasf. autorizz.
3	L.I.V.S.A. Lab. Ital. Vaillant	Cislago (Varese), via Veneto, 43	Spec. medicinali	D.M. 21- 4-1979, n. 5846	—
4	Politi farmac. S.r.l. . . .	Zoate di Tribiano (Milano), via Rossini, 7	Spec. medicinali	D.M. 21- 4-1979 n. 5849	—
5	Istituto sieroterapico italiano - I.S.I. S.p.a.	Sant'Antino (Napoli), s.s. n. 7-*bis*, km 19,533	Spec. medicinali	D.M. 7- 4-1979, n. 5851	—
6	Hoecht Italia Sud S.p.a. e Albert Farma S.p.a. (off. comune)	Scoppito (L'Aquila), s.s. n. 17, km 22	Spec. medicinali	D.M. 6- 6 1979, n. 5854	—
7	Farmitalia e C. Erba S.p.a. e Archifar Lab. chimico-farmacologici S.p.a. (off. comune)	Milano, via Imbonati, 24	Spec. medicinali	D.M. 5- 5-1979, n. 5862	Modif. den. sociale
8	Farmitalia e C. Erba S.p.a. e Archifar Lab. chimico-farmacologici S.p.a. (off. comune)	Milano, via E. Bozzi, 24	Spec. medicinali	D.M. 5- 5-1979, n. 5865	Modif. den. sociale
9	Farmitalia e C. Erba S.p.a. e Archifar Lab. chimico-farmacologici S.p.a. (off. comune)	Ascoli Piceno, località Marino del Tronto	Spec. medicinali	D.M. 5- 5-1979, n. 5866	Modif. den. sociale
10	Farmitalia C. Erba S.p.a.	Nerviano (Milano), via Milano, 68	Spec. med. chim. e biologiche	D.M. 5- 5-1979, n. 5867	Trasf. autorizz.
11	Farmitalia C. Erba S.p.a.	Grazzano Visconti (Piacenza)	Spec. med. chim. e biologiche	D.M. 5- 5-1979, n. 5870	Trasf. den. sociale
12	Farmitalia C. Erba S.p.a.	Settimo Torinese (Torino), via Schiapparelli	Spec. med. chim. e biologiche per uso veter.	D.M. 5- 5-1979, n. 5868	Trasf. autorizz.
13	Farmitalia C. Erba S.p.a.	Nerviano (Milano), strada per Pogliano	Spec. medic. biol. contenenti virus vaccini, sieri curativi, tossine e prodotti affini; vaccino antitracomatoso	D.M. 5- 5-1979, n. 5871	Trasf. autorizz.
14	Face di Cavasotto Sergio e C. Lab. farmaceutici	Genova, via Menini, 129	Spec. med. chim. e biologiche	D.M. 21- 4-1979, n. 5873	Modif. den. sociale
15	Stab. chim. farmaceutico Dr. L. Bricchieri S.r.l.	Roma, via Tiburtina, chilometro 14,4	Spec. medic. chimiche	D.M. 21- 4-1979, n. 5875	Trasf. autorizz.
16	Aicardi Farmac. S.p.a. . .	Bologna, via del Faggiolo, 42	Spec. medic. chimiche	D.M. 21- 4-1979, n. 5876	Modif. den. sociale
17	Italchemi S.r.l. Ist. chim. farmac.	San Paolo di Torrile (Parma), strada Asolana, chilometro 11,2	Spec. medicinali	D.M. 14- 6-1979, n. 5880	Modif. den. sociale
18	Lamp S. Prospero S.p.a. .	San Prospero sulla Secchia (Modena), via della Pace, 28	Spec. medicinali	D.M. 14- 6-1979, n. 5882	Operaz. terminali
19	Prodotti Dott. Maffioli S.a.s. Rosita Martiniel	Alzano Lombardo (Bergamo), via Acerbis, 17	Spec. medicinali	D.M. 14- 6-1979, n. 5890	Modif. den. sociale

N. d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimenti	Note
20	Istit. farmacoterapico italiano S.p.a.	Roma, via dei Castelli Romani, 116	Spec. medicinali	D.M. 14-6-1979, n. 5891	Estensione
21	Farmac. Ecobi	Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano	Spec. medicinali	D.M. 14-6-1979, n. 5892	—
22	Lab. Eliovit S.a.s. di Marcella Ferrazzi e C.	Brescia, via Marsala, 31-c	Spec. medic. chimiche e biologiche	D.M. 22-6-1979, n. 5896	Modif. den. sociale
23	A.I.M.A. Plasmoderivati S.p.a. e Farmaceutici Biagini S.p.a. (off. comune)	Cittaducale (Rieti), località S. Rufina	Spec. med. derivati da plasma	D.M. 29-6-1979, n. 5902	—
24	Farm. Biagini S.p.a. e A.I.M.A. Plasmoderivati S.p.a. (off. comune)	Pisa, lungarno Galilei, 2	Spec. med. ivi compresi derivati da plasma	D.M. 29-6-1979, n. 5904	—
25	Sorin Biomedica S.p.a. . .	Saluggia (Vercelli), strada Crescentino	Spec. med. (radiodiagnostica)	D.M. 29-6-1979, n. 5906	—

OFFICINE REVOCATE

N. d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimenti	Note
1	Profarmi prod. farmaceutici	Tribiano (Milano), via Rossini, 7	Spec. med. chimiche e biologiche	D.M. 21-4-1979, n. 5847	—
2	Lab. farm. S. Tecla . . .	Milano, via Perrone di S. Martino, 7	Spec. med. chimiche e biologiche	D.M. 21-4-1979, n. 5848	—
3	Lab. internazionali farm. L.I.N.F.A.	Gorizia, via Volta, 19	Spec. medic. chimiche	D.M. 21-4-1979, n. 5850	—
4	A.L.B.E.R.T. Farma S.p.a.	Scoppito (L'Aquila), s.s. n. 17, km 22	Spec. medic. chimiche	D.M. 6-6-1979, n. 5853	—
5	Violani - Farmavigor S.p.a.	Sesto S. Giovanni (Milano) via Rovani, 214	Spec. medic. chimiche e prod. biologici	D.M. 14-6-1979, n. 5877	—
6	Lab. chimico dermatologico Dr. A. Ferrato e C.	Torino, via S. Secondo, 69	Spec. medic. chimiche	D.M. 22-6-1979, n. 5879	—
7	L. Manetti-H. Roberts e C. S.p.a.	Firenze, via C. Pisacane, 1	Spec. med. chimiche e biologiche	D.M. 22-6-1979, n. 5884	—
8	Farmac. italiani derivati ind. affini - F.I.D.I.A. S.p.a.	Abano Terme (Padova), via A. Diaz, 21	Spec. med. chimiche e biologiche	D.M. 22-6-1979, n. 5887	—
9	O.P.I.S.	Messina, via La Farina, 185	Spec. med. e prod. biologici	D.M. 14-6-1979, n. 5889	—
10	Farmitalia-C. Erba . . .	Nerviano (Milano), strada per Pogliano	Vaccini antitracomatosi	D.M. 29-6-1979, n. 5897	—
11	Pharmax Lab. S.r.l. . . .	Milano, via Zante, 4	Spec. med. chimiche e biologiche	D.M. 22-6-1979, n. 5898	—
12	Trepca Italia S.p.a. . . .	Catania, zona industriale, strada Primosole, 16	Spec. med. chimiche e biologiche	D.M. 22-6-1979, n. 5899	—
13	A.I.M.A. Plasmoderivati S.p.a.	Cittaducale (Rieti), località S. Rufina	Spec. medic. biologiche	D.M. 29-6-1979, n. 5901	—
14	Hoechst Italia Sud . . .	Scoppito (L'Aquila)	Specialità medicinali	D.M. 6-6-1979, n. 5852	—
15	Farmaceutici Biagini . .	Pisa, lungarno Galilei, 2	Spec. medic. chimiche e biologiche	D.M. 29-6-1979, n. 5963	—

(7972)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Nei dodici mesi compresi tra il giugno 1978 e il giugno 1979 l'indice è passato da 100 a 114,7 (centoquattordici virgola sette).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1979 rispetto all'agosto 1978 risulta pari a più 15,5 (quindici virgola cinque).

(8280)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore tecnico, nel ruolo tecnico, classe iniziale, presso l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ENASARCO, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore tecnico del ruolo tecnico, classe iniziale dell'ENASARCO, ente di diritto pubblico, con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare, 29.

Requisiti:

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'ENASARCO - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare, 29 - Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Roma; per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio del personale della Direzione generale o presso gli uffici periferici dell'Ente.

(8188)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di cinque concorsi pubblici, per esami, presso l'Istituto nazionale di geofisica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1975, n. 3, si rende noto che presso l'albo ufficiale dell'Istituto nazionale di geofisica è affissa la graduatoria generale di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici, per esami, a:

cinque posti di collaboratore tecnico-professionale in prova per il reparto di sismologia dell'Istituto nazionale di geofisica;

un posto di collaboratore tecnico-professionale in prova per il reparto ionosferico dell'Istituto nazionale di geofisica;

due posti di assistente tecnico-professionale in prova per gli osservatori di Pavia e Messina dell'Istituto nazionale di geofisica;

un posto di archivista dattilografo in prova per i servizi amministrativi dell'Istituto nazionale di geofisica;

due posti di agente tecnico-professionale in prova per gli osservatori di Messina e dell'Aquila dell'Istituto nazionale di geofisica.

(8189)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1978, registro n. 17 Difesa, foglio n. 397;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1978, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1979, registro n. 1 Difesa, foglio n. 351;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Puca Tommaso	punti	445
2. Fanelli Salvatore	»	442
3. Palluotto Italo	»	434

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1979
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 62

(8032)

Graduatoria degli idonei del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1978, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1978, registro n. 14 Difesa, foglio n. 77;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1978, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1978, registro n. 93 Difesa, foglio n. 295;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Flora Carlo	punti	488 —
2. Casapulla Agostino	»	479,50
3. Maggio Salvatore	»	458 —
4. Minervini Antonio	»	443,50
5. Sangiovanni Gennaro Angelo	»	438,50
6. Franco Salvatore	»	437,50
7. Affumicato Mario	»	437 —
8. D'Ario Ciro	»	433,50
9. Avitabile Luigi	»	432 —
10. Refolo Marcello	»	422,50
11. Galifi Andrea	»	422 —

12. Farina Luigi . . . . punti 421 —
13. La Fauci Claudio Giuseppe . . . . . » 416 —
14. Polverari Evaristo . . . . » 412 —
15. Valenti Marino . . . . » 406 —
16. Castriotta Pompeo . . . . » 401 —
17. Sticca Umberto . . . . » 398,50
18. Visconti Adriano . . . . » 392,50
19. Proietti Costantino . . . . » 356 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1979
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 64

(8033)

OSPEDALE CIVILE DI CASARANO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Casarano (Lecce).

(3076/S)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e tre posti di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(3057/S)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(3040/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « LA BERTAGNETTA » DI VERCELLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di pneumologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 novembre 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(3059/S)

OSPEDALE « D. GIAMBONI » DI EDOLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Edolo (Brescia).

(3060/S)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(3075/S)

OSPEDALI « EUR-GARBATELLA » DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di direttore sanitario;
un posto di primario di chirurgia plastica;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente anatomo-patologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio concorsi, dell'ente in Roma.

(3036/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista collaboratore.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio concorsi, dell'ente in Roma.

(3044/S)

OSPEDALE DI BRESSANONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario tisiologo, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico ladino;
due posti di aiuto del reparto medicina generale;
un posto di aiuto del reparto di geriatria;
un posto di aiuto dirigente del reparto infettivi;
un posto di aiuto del reparto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto del reparto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto dirigente del centro trasfusionale.

Di detti otto posti di aiuto, sei posti sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due posti a quelli del gruppo linguistico ladino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Bressanone (Bolzano).

(3058/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bentivoglio (Bologna).

(3031/S)

OSPEDALE DI MONTICHIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;
un posto di assistente della divisione di medicina

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montichiari (Brescia).

(3034/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(3039/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « CASA DEL SOLE » DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(3038/S)

OSPEDALE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(3027/S)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(3041/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(3042/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di farmacista-coadiutore addetto al servizio farmaceutico e di farmacologia ospedaliera

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista-coadiutore addetto al servizio farmaceutico e di farmacologia ospedaliera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(3030/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di urologia;

un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso;

un posto di assistente della seconda divisione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(3032/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso ad un posto di assistente di medicina del lavoro

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Potenza.

(3028/S)

OSPEDALE « F. GRIFONI » DI AMATRICE

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amatrice (Rieti).

(3029/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Avviso di rettifica

L'avviso riguardante la riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 13 agosto 1979, per quanto concerne i posti vacanti messi a concorso, deve intendersi rettificato come segue:

un posto di primario e un posto di aiuto di centro trasfusionale presso l'ospedale di Olbia;

un posto di primario di laboratorio di analisi mediche presso ciascuno degli ospedali di Olbia, Lanusei e Sorgono.

(3043/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 26.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 97 *del* 27 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa, adottati dalla regione Emilia-Romagna nell'esercizio delle proprie funzioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla regione Emilia-Romagna con la legge 27 dicembre 1971, n 1, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

Art. 2.

Obbligo del pagamento

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito c/c postale.

Art. 4.

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Art 6.

Sanzioni

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e in ogni caso non inferiore a L. 2.000.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 5.000 a L. 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del 10% della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20% della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a)*, ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art 7

Accertamento e definizione delle violazioni

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche — ai sensi dell'art 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza, di cui all'art. 34 della legge regionale 27 dicembre 1971, numero 1.

Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8.

Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.

Art. 9.

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al presidente della giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1.

Tali ricorsi possono essere anche inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8.

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il presidente della giunta regionale può sospendere per gravi motivi la esecuzione dell'atto impugnato.

Art 10.

Delega

Il presidente della giunta regionale può delegare l'assessore competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

Sentito lo stesso assessore, il presidente può delegare inoltre il responsabile del servizio alla firma degli atti di cui agli articoli 33 e 34 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1.

Art. 11.

Decadenza e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 12.

Norme abrogate

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 27 dicembre 1971, n. 1 e 25 gennaio 1974, n. 8, e concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468.

Art. 13.

Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1978, salvo, in materia di caccia, quanto disposto dall'art. 34, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonchè dal 1° gennaio 1979 in materia di assistenza sanitaria, per quanto disposto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il pagamento per gli anni 1978 e 1979 delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8, qualora non sia ancora avvenuto, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

Non è dovuta alcuna integrazione per le tasse corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura indicata nella legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8, sui provvedimenti amministrativi previsti dall'annesa tariffa.

I pagamenti eventualmente effettuati dai contribuenti allo Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e dovuti alla Regione dal 1° gennaio 1978, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si considerano validamente eseguiti, fatta salva la richiesta di rimborso della Regione nei confronti dello Stato.

Art. 15.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 agosto 1979

p. *Il presidente*: SEVERI

(*Omissis*).

(7966)

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. **27.**

Interventi promozionali per la realizzazione di centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 99 *del* 30 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di favorire e di incentivare la realizzazione dei centri attrezzati per lo scarico, carico, trasbordo e stoccaggio di merci, previsti nel piano poliennale degli interventi regionali nel settore dei trasporti e vie di comunicazione ed aventi, tra l'altro, i seguenti obiettivi generali e finalità:

a) la razionalizzazione del traffico delle merci in termini di miglior soddisfacimento delle esigenze e di ulteriore sviluppo ordinato e programmato del trasporto;

b) la massima integrazione fra i vari modi di trasporto delle merci per una migliore utilizzazione del vettore ferroviario, per un servizio più efficiente e per la eliminazione degli sprechi di energia, di mezzi e di personale;

c) il contenimento del costo del trasporto merci in termini generali, anche razionalizzando e semplificando le rotture di carico, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci;

d) il riequilibrio territoriale, anche mediante l'utilizzazione strategica dei servizi e delle infrastrutture di trasporto.

Art. 2.

Ai fini indicati all'articolo precedente, la regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare interventi diretti alla realizzazione di due centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci previsti nelle seguenti zone:

Centro di Bologna-Ferrara:

nei comuni di Bentivoglio e S. Giorgio di Piano, all'intersezione tra la ferrovia Bologna-Ferrara e la strada provinciale n. 3 collegante S. Giovanni in Persiceto con Budrio;

Centro di Parma:

nel comune di Fontevivo, ad ovest del comune di Parma, all'incrocio dell'autostrada del Sole con l'autocamionale della Cisa, in prossimità della linea ferroviaria Bologna-Milano.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 2 la regione Emilia-Romagna dispone lo stanziamento complessivo per il triennio 1979-81 di L. 2.500.000.000, così suddiviso:

a) L. 1.500.000.000 per l'esecuzione, a totale carico della Regione, di edifici e manufatti, necessari all'attuazione dei predetti centri attrezzati, destinati al servizio e al funzionamento dei centri medesimi o comunque sedi di servizi comuni, nonché per l'acquisto di macchinari e impianti necessari alla gestione dei centri;

b) L. 1.000.000.000 per la concessione di contributi regionali, fino alla misura del 100% a favore di comuni e province per la sottoscrizione di azioni delle due società già costituite per la realizzazione dei due centri intermodali suddetti.

Art. 4.

La realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3, nonché la gestione dei relativi impianti sono effettuate mediante concessione alle società indicate alla lettera *b*) del medesimo articolo.

Nei limiti del predetto stanziamento di L. 1.500.000.000, l'erogazione dei fondi regionali è subordinata alla stipulazione tra

la giunta regionale e le società concessionarie, sentita la commissione consiliare competente, di apposite convenzioni che dovranno prevedere, tra l'altro:

l'approvazione da parte della giunta regionale dei progetti esecutivi;

le modalità di gestione dei lavori, cui sono comunque applicabili le norme di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, come modificata dalla legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, ad esclusione di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 21 della predetta legge n. 18/1975;

i criteri di gestione degli impianti e dei relativi servizi.

Art. 5.

Le società concessionarie, prima dell'adozione da parte della giunta regionale degli atti di approvazione dei progetti esecutivi e di concessione dei lavori, dovranno costituire a favore della regione Emilia-Romagna, relativamente alle aree interessate dalla realizzazione delle opere ed impianti di cui al precedente art. 4, il diritto di superficie per una durata non inferiore ad anni trenta.

Le opere di cui alla lettera *a)* del precedente art. 3 sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi ed agli effetti delle leggi vigenti in materia.

Art. 6.

I progetti esecutivi dovranno essere presentati alla regione Emilia-Romagna entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le spese di progettazione, direzione lavori, sorveglianza, contabilizzazione ed assistenza al collaudo sarà corrisposta a favore delle società concessionarie una somma non superiore al 6 % dell'ammontare dei lavori e delle forniture quale risulta dalla liquidazione finale.

Art. 7.

Al fine di beneficiare della concessione dei contributi regionali di cui al punto *b)* del precedente art. 3, le amministrazioni comunali e provinciali interessate alla sottoscrizione delle società già costituite per la realizzazione dei due centri intermodali devono, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltrare domanda alla regione Emilia-Romagna. Tale domanda deve essere corredata da apposita deliberazione, regolarmente esecutiva, la quale dovrà contenere tra l'altro:

una relazione programmatica nella quale siano evidenziati le motivazioni e gli obiettivi che si intendono perseguire;

il numero di azioni che si intendono sottoscrivere, il loro importo complessivo, la misura percentuale di partecipazione alla o alle società;

l'entità del contributo regionale richiesto.

Art. 8.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il piano di assegnazione dei contributi che deve essere pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alla liquidazione dei contributi a favore degli enti beneficiari provvede la giunta regionale sulla base delle deliberazioni con le quali gli enti medesimi determinano la sottoscrizione delle azioni e si impegnano a non cederle se non previa autorizzazione della Regione.

Sulla base della predetta autorizzazione le azioni acquistate con il contributo regionale possono essere cedute gratuitamente a favore di comuni e province dell'Emilia-Romagna ovvero alienate a soggetti diversi.

In quest'ultimo caso, il ricavato della vendita dovrà essere versato alla regione Emilia-Romagna.

Art. 9.

Le amministrazioni beneficiarie del contributo regionale sono tenute ad inviare alla regione Emilia-Romagna una relazione annuale sull'attività svolta e sui problemi di maggior rilievo interessanti le società di cui sono azioniste, per conseguire un necessario collegamento fra la programmazione regionale e l'attività dei due centri intermodali.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per il triennio 1979-81 a L. 2.500.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione dei due appositi capitoli sullo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione a partire dal 1979, sezione IV «Servizi del territorio», settore 04 «Trasporti e vie di comunicazione», programma 05 «Viabilità ed altre infrastrutture per il trasporto», rubrica 11 e la utilizzazione per pari importo delle disponibilità accantonate nell'ambito del programma 05 soprarichiamato sul bilancio pluriennale della Regione, in ragione di L. 200.000.000 nel 1978, L. 800.000.000 nel 1979, L. 750 milioni nel 1980 e L. 750.000.000 nel 1981 in corrispondenza della apposita voce «Contributi per la partecipazione azionaria alle società per i due centri intermodali di Bologna-Ferrara e Parma».

Per l'esercizio finanziario 1979, alla copertura dell'onere complessivo di L. 1.000.000.000, la Regione provvede:

a) quanto a L. 200.000.000 mediante il prelievo per pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86500 dell'esercizio finanziario 1978 sul quale tale somma è conservata sotto la voce n. 7, utilizzando la facoltà di cui all'art. 35 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale;

b) quanto a L. 800.000.000, mediante il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86500 dell'esercizio finanziario 1979, sul quale tale somma è conservata sotto la voce n. 7 «Centri intermodali di Bologna e Parma. Partecipazione azionaria».

Art. 11.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono state apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 86150. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Esercizio precedente. Spese di investimento:

Cassa . . . . L. 200.000.000

Cap. 86500. — Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281). Spese di investimento di sviluppo:

Competenza . . . . L. 800.000.000
Cassa . . . . » 800.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 45600. — Interventi per la costruzione a totale carico della Regione di edifici, manufatti, impianti ed attrezzature nei centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci di Bologna-Ferrara e Parma (c.n.i.) (parte 1.a., sezione 4.a., settore 04, programma 05 «Viabilità ed altre infrastrutture per il trasporto», rubrica 11.a) (classif. ISTAT: 02 spesa di sviluppo; 01 funz. propria, titolo 2°; 09 classif. funz.; 03 classif. econ.; 16 classif. per settori di intervento; 04 classif. econ. di 2° grado):

Competenza . . . . L. 500.000.000
Cassa . . . . » 500.000.000

Cap. 45650. — Contributi in conto capitale alle province e ai comuni per la partecipazione azionaria alle società per i due centri intermodali di Bologna-Ferrara e Parma (c.n.i.) (parte 1.a., sezione 4.a., settore 04, programma 05 «Viabilità ed altre infrastrutture per il trasporto», rubrica 11.a), (classif. ISTAT: 02 Spesa di sviluppo; 01 funzione propria; 02 titolo 2°; 09 classif. funz.; 03 classif. econ.; 16 classif. per settori di intervento; 04 classif. econ. di 2° grado):

Competenza . . . . L. 500.000.000
Cassa . . . . » 500.000.000

La differenza di L. 200.000.000 nelle variazioni riferite alla competenza dell'esercizio 1979 trova copertura nella somma corrispondente accantonata sul cap. 86500 del bilancio per lo esercizio finanziario 1978 che confluirà nell'avanzo d'amministrazione in chiusura dell'esercizio medesimo, con destinazione vincolata al finanziamento delle spese autorizzate dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 agosto 1979

p. *Il presidente*: SANTINI

(7977)

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1979, n. 28.

Ambiti territoriali delle unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 100 *del* 31 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono approvati i seguenti ambiti territoriali delle unità sanitarie locali dell'Emilia-Romagna, determinati a norma dell'art. 6 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 14, nell'osservanza della procedura di cui agli articoli 11, quinto comma, e 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

1) *Ambito territoriale di Castel San Giovanni*:

comprendente i comuni di: Castel San Giovanni, Pecorara, Pianello Val Tidone, Caminata, Nibbiano, Ziano Piacentino, Borgonovo Val Tidone, Gragnano Trebbiense, Rottofreno, Calendasco, Sarmato, Gazzola, Agazzano e Piozzano.

2) *Ambito territoriale di Piacenza*:

comprendente i comuni di: Piacenza, Gossolengo, Podenzano, San Giorgio Piacentino, Vigolzone, Rivergaro, Travo, Bettola, Ponte dell'Olio, Bobbio, Coli, Farini d'Olmo, Corte Brugnatella, Ferriere, Cerignale, Zerba e Ottone.

3) *Ambito territoriale di Fiorenzuola d'Arda*:

comprendente i comuni di: Fiorenzuola d'Arda, Monticelli d'Ongina, Castelvetro Piacentino, Villanova sull'Arda, San Pietro in Cerro, Caorso, Cortemaggiore, Besenzone, Alseno, Cadeo, Pontenure, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Gropparello e Morfasso.

4) *Ambito territoriale di Parma* (« *Bassa Est* »):

comprendente i comuni di: Parma, Colorno, Collecchio, Felino, Mezzani, Montechiarugolo, Sala Baganza, Sissa, Sorbolo, Traversetolo, Torrile e Trecasali.

5) *Ambito territoriale di San Secondo Parmense* (« *Bassa Ovest* »):

comprendente i comuni di: San Secondo Parmense, Fidenza, Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Medesano, Noceto, Polesine Parmense, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, Soragna e Zibello.

6) *Ambito territoriale di Borgo Val di Taro* (« *Val Taro - Val Ceno* »):

comprendente i comuni di: Borgo Val di Taro, Fornovo, di Taro, Bardi, Berceto, Albareto, Bedonia, Compiano, Bore, Solignano, Terenzo, Tornolo, Varano de' Melegari, Valmozzola, Varsi e Pellegrino Parmense.

7) *Ambito territoriale di Langhirano* (« *Val Parma* »):

comprendente i comuni di: Langhirano, Lesignano de' Bagni, Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma, Palanzano, Monchio delle Corti, Corniglio e Calestano.

8) *Ambito territoriale di Montecchio Emilia*:

comprendente i comuni di: Montecchio Emilia, Gattatico, Campegine, S. Ilario d'Enza, Cavriago, Bibbiano, San Polo d'Enza e Ciano d'Enza.

9) *Ambito territoriale di Reggio Emilia*:

comprendente i comuni di: Reggio Emilia, Albinea, Vezzano sul Crostolo, Quattro Castella, Castelnuovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra e Bagnolo in Piano.

10) *Ambito territoriale di Guastalla*:

comprendente i comuni di: Guastalla, Brescello, Boretto, Poviglio, Gualtieri, Novellara, Reggiolo e Luzzara.

11) *Ambito territoriale di Correggio*:

comprendente i comuni di: Correggio, Rolo, Fabbrico, Campagnola Emilia, Rio Saliceto e San Martino in Rio.

12) *Ambito territoriale di Scandiano*:

comprendente i comuni di: Scandiano, Rubiera, Casalgrande, Castellarano, Viano e Baiso.

13) *Ambito territoriale di Castelnovo ne' Monti*:

comprendente i comuni di: Castelnovo ne' Monti, Casina, Carpineti, Toano, Vetto, Villa Minozzo, Ramiseto, Busana, Ligonchio e Collagna.

14) *Ambito territoriale di Carpi*:

comprendente i comuni di: Carpi e Novi.

15) *Ambito territoriale di Mirandola*:

comprendente i comuni di: Mirandola, Finale Emilia, San Felice sul Panaro, Camposanto, San Prospero, Medolla, Cavezzo, San Possidonio e Concordia sul Secchia.

16) *Ambito territoriale di Modena*:

comprendente i comuni di: Modena, Campogalliano, Soliera, Bomporto, Bastiglia, Ravarino, Nonantola, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Spilamberto e Castelnuovo Rangone.

17) *Ambito territoriale di Sassuolo*:

comprendente i comuni di: Sassuolo, Formigine, Fiorano Modenese, Maranello, Prignano sul Secchia, Montefiorino, Palagano e Frassinoro.

18) *Ambito territoriale di Pavullo nel Frignano*:

comprendente i comuni di: Pavullo nel Frignano, Serramazzoni, Polinago, Lama Mocogno, Montecreto, Sestola, Fanano, Riolunato, Fiumalbo e Pievepelago.

19) *Ambito territoriale di Vignola*:

comprendente i comuni di: Vignola, Savignano sul Panaro, Castelvetro, Marano sul Panaro, Guiglia, Zocca e Montese.

20) *Ambito territoriale di Casalecchio di Reno*:

comprendente i comuni di: Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Sasso Marconi, Monte San Pietro, Crespellano, Bazzano, Monteveglio, Castello di Serravalle e Savigno.

21) *Ambito territoriale di Porretta Terme*:

comprendente i comuni di: Porretta Terme, Vergato, Marzabotto, Grizzana, Castel d'Aiano, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Granaglione, Castel di Casio, Camugnano, Castiglione dei Pepoli, Monzuno e S. Benedetto Val di Sambro.

22) *Ambito territoriale di San Lazzaro di Savena*:

comprendente i comuni di: San Lazzaro di Savena, Ozzano Emilia, Pianoro, Monterenzio, Loiano e Monghidoro.

23) *Ambito territoriale di Imola*:

comprendente i comuni di: Imola, Mordano, Castelguelfo, Dozza, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Fontanelise, Castel del Rio e Castel San Pietro Terme.

24) *Ambito territoriale di Budrio*:

comprendente i comuni di: Budrio, Castenaso, Medicina e Molinella.

25) *Ambito territoriale di San Giorgio di Piano*:

comprendente i comuni di: San Giorgio di Piano, Bentivoglio, Minerbio, Baricella, Malalbergo, Galliera, San Pietro in Casale, Argelato e Castello d'Argile.

26) *Ambito territoriale di San Giovanni in Persiceto*:

comprendente i comuni di: San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e Crevalcore.

27) *Ambito territoriale di Bologna Ovest*:

comprendente i quartieri di: Saffi, Santa Viola, Borgo Panigale, Marconi, Barca, Costa-Saragozza, Malpighi e i comuni di: Anzola Emilia e Calderara di Reno.

28) *Ambito territoriale di Bologna Nord*:

comprendente i quartieri di: Lame, Corticella, Bolognina, S. Donato, S. Vitale e Irnerio e i comuni di: Castelmaggiore e Granarolo.

29) *Ambito territoriale di Bologna Est*:

comprendente i quartieri di: Murri, Mazzini, San Rufillo, Galvani e Colli.

30) *Ambito territoriale di Cento*:

comprendente i comuni di: Cento, Pieve di Cento, Sant'Agostino e Mirabello.

31) *Ambito territoriale di Ferrara*:
comprendente i comuni di: Ferrara, Poggio Renatico, Bondeno e Vigarano Mainarda.

32) *Ambito territoriale di Portomaggiore*:
comprendente i comuni di: Portomaggiore, Argenta, Ostellato, Voghiera e Masi Torello.

33) *Ambito territoriale di Codigoro*:
comprendente i comuni di: Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Massafiscaglia, Migliarino, Migliaro, Goro e Mesola.

34) *Ambito territoriale di Copparo*:
comprendente i comuni di: Copparo, Tresigallo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Berra.

35) *Ambito territoriale di Ravenna*:
comprendente i comuni di: Ravenna, Russi e Cervia.

36) *Ambito territoriale di Lugo*:
comprendente i comuni di: Lugo, Alfonsine, Fusignano, Bagnacavallo, Cotignola, Bagnara di Romagna, Sant'Agata sul Santerno, Massa Lombarda e Conselice.

37) *Ambito territoriale di Faenza*:
comprendente i comuni di: Faenza, Solarolo, Castel Bolognese, Riolo Terme, Brisighella, Modigliana, Tredozio e Casola Valsenio.

38) *Ambito territoriale di Forlì*:
comprendente i comuni di: Forlì, Castrocaro Terme-Terra del Sole, Predappio, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico-San Benedetto, Premilcuore, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Galeata e Santa Sofia.

39) *Ambito territoriale di Cesena*:
comprendente i comuni di: Cesena, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna, Verghereto, Montiano, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Borghi e Sogliano al Rubicone.

40) *Ambito territoriale di Rimini* («*Rimini Nord*»):
comprendente i comuni di: Rimini, Bellaria-Igea Marina, Sant'Arcangelo di Romagna, Poggio Berni, Torriana e Verrucchio.

41) *Ambito territoriale di Riccione* («*Rimini Sud*»):
comprendente i comuni di: Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Montegridolfo, Mondaino, Montefiore Conca, Morciano di Romagna, Gemmano, Montescudo, Montecolombo, San Clemente e Coriano.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 29 agosto 1979

TURCI

(7978)

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1979, n. **29**.

Contributi per la promozione e lo sviluppo delle forme associative al servizio delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 101 *del* 31 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna promuove la costituzione e l'incremento di forme associative di primo e secondo grado al servizio delle imprese per sviluppare l'artigianato della produzione, dei servizi e artistico, favorire la ristrutturazione e la riorganizzazione delle imprese e qualificare l'apparato produttivo regionale.

A tal fine, per gli esercizi finanziari del programma poliennale 1978-81, è istituito un fondo regionale per lo sviluppo dell'associazionismo fra le imprese artigiane, di L. 2.950.000.000, destinato:

alla costituzione ed allo sviluppo delle forme associative di primo e secondo grado;

all'attuazione di progetti finalizzati alla realizzazione di servizi a favore delle imprese associate;

all'erogazione di contributi sul capitale iniziale dei mutui a breve termine;

alle attività promozionali e di diffusione dell'associazionismo fra le imprese artigiane.

Art. 2.

Sono ammessi ai benefici della presente legge i consorzi, i consorzi fra le imprese costituiti in forma cooperativa e le società consortili previsti dal codice civile e costituiti a norma della vigente legislazione, dei quali facciano parte almeno cinque imprese artigiane e in cui la quota sociale sottoscritta da ciascun socio non superi il 20 % del capitale sociale. Almeno il 90 % dei soci delle forme associative di cui sopra deve essere iscritto agli albi provinciali degli artigiani della regione Emilia-Romagna.

Per essere ammessi ai suddetti benefici le forme associative di cui al primo comma devono prevedere nel proprio statuto la parità di voto dei soci, la possibilità per tutte le imprese associate di beneficiare dei servizi associativi e di partecipare agli organismi sociali indipendentemente dalle quote sociali sottoscritte, e il divieto di distribuire utili sotto qualsiasi forma.

Sono altresì ammessi ai benefici della presente legge le forme associative di secondo grado costituite da almeno cinque soci.

Art. 3.

Per essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, le forme associative artigiane devono perseguire talune delle seguenti finalità:

a) l'approvvigionamento comune delle materie prime e dei semilavorati;

b) la partecipazione a gare ed appalti, l'acquisizione di commesse e la ripartizione delle lavorazioni;

c) la vendita dei prodotti artigianali e la creazione di una rete distributiva comune, anche con l'adozione e diffusione di marchi di qualità;

d) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica e la diffusione della tecnologia;

e) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione, al servizio delle imprese associate;

f) lo svolgimento dei programmi di ricerca tecnologica anche con la costituzione ed il funzionamento di uffici tecnici per progettazioni e ricerche;

g) la gestione dei centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune al servizio delle imprese associate;

h) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo.

Art. 4.

Non sono ammesse ai contributi ed alle agevolazioni di cui alla presente legge le forme associative aventi per finalità esclusiva le prestazioni di garanzia fidejussoria.

Art. 5.

Sono altresì ammessi ai benefici previsti dalla presente legge, nei limiti, alle condizioni e per le finalità previsti dal successivo art. 9, i centri regionali per le forme associative artigiane.

Art. 6.

La regione Emilia-Romagna concorre allo sviluppo delle forme associative artigiane mediante l'erogazione di contributi per le spese relative al personale con funzioni dirigenziali assunto per la gestione di programmi finalizzati di cui all'art. 7.

Tali contributi sono concessi alle forme associative, nei limiti fissati annualmente ai sensi dell'art. 14 e per non oltre due persone per ogni forma associativa:

fino ad un massimo del 40 % per il primo anno e del 20 % per il secondo anno, per le forme associative costituite dopo il 31 dicembre 1978;

fino ad un massimo del 30 % per il primo anno e del 15 % per il secondo anno per le forme associative costituite entro il 31 dicembre 1978, che:

a) documentino di non avere mai avuto, prima del 31 dicembre 1978, dirigenti alle loro dipendenze;

b) presentino progetti di nuove iniziative di ampliamento dell'attività della forma associata in nuovi settori per la realizzazione dei quali si renda necessario assumere personale con funzioni dirigenziali.

Art. 7.

Alle forme associative di cui alla presente legge sono concessi contributi per l'attuazione di progetti finalizzati:

a) alla realizzazione o sviluppo di una rete di vendita dei prodotti degli associati per il mercato interno e, nel rispetto delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, per il mercato estero;

b) alla realizzazione o sviluppo di una rete di assistenza tecnica;

c) alla realizzazione di programmi per attività di ricerca tecnologica, scientifica o di mercato, o di trasferimento delle innovazioni e delle conoscenze tecniche, scientifiche o di mercato;

d) alle sperimentazioni tecniche e aggiornamenti tecnico-gestionali;

e) alla realizzazione di programmi promozionali;

f) alla costruzione di impianti di depurazione per l'aria, l'acqua, l'ambiente;

g) alla gestione diretta dei centri meccanografici e contabili al servizio esclusivo delle imprese associate.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi in misura non superiore al 40 % delle spese effettive sostenute:

fino al limite di L. 5.000.000 per le forme associative di primo grado, aumentato di L. 300.000 per ogni socio eccedente il minimo previsto al precedente art. 2;

fino al limite di L. 20.000.000 per le forme associative di secondo grado, aumentato di L. 1.000.000 per ogni socio eccedente il minimo previsto al precedente art. 2.

Tali contributi non possono comunque superare per ogni singola iniziativa l'ammontare complessivo di L. 30.000.000 a favore delle forme associative di primo grado di L. 40.000.000 a favore di quelle di secondo grado.

Durante il periodo di validità della presente legge, ciascuna forma associativa può essere ammessa ai contributi previsti una sola volta per lo stesso progetto.

In caso di forme associative costituite per il 70 % da imprese artigiane aventi sede ed impianti fissi nelle zone considerate non sufficientemente sviluppate ai sensi del quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15, le misure ed i limiti di contribuzione, di cui al presente articolo, sono elevati del 30 %.

Art. 8.

Per gli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981 la Regione eroga contributi *una tantum* del 2 % sul capitale iniziale dei prestiti a breve termine accesi dalle forme associative artigiane e garantiti da fidejussione di consorzi regionali artigiani di garanzia costituiti ai sensi della legge regionale 2 aprile 1977, n. 13.

L'ammontare dei contributi a tale scopo concessi non può superare il limite del 10 % del fondo costituito dall'art. 1.

Art. 9.

La regione Emilia-Romagna concorre limitatamente agli anni 1979 e 1980 all'attuazione di iniziative volte alla promozione, allo sviluppo e al rafforzamento delle forme associative artigiane.

L'ammontare dei contributi a tale scopo concessi non può superare il 10 % del fondo di cui all'art. 1.

Per ottenere i contributi di cui al precedente comma, i centri regionali per le forme associative artigiane, cui aderiscano almeno quattro centri provinciali, ciascuno dei quali associ almeno dodici consorzi o società consortili, devono presentare alla Regione progetti d'intervento articolati a livello di territorio o di settore e raccordati agli obiettivi della programmazione regionale.

Art. 10.

Le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 6, 7 e 8 devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;

b) bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato dall'assemblea dei soci e, limitatamente alle forme associative già operanti nell'anno precedente, la relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno con allegato il bilancio approvato e depositato a norma di legge;

c) elenco nominativo dei soci con l'indicazione della loro attività professionale e sede d'impresa e dichiarazione del rappresentante legale del consorzio, attestante, sotto la propria responsabilità, che le singole aziende associate sono iscritte all'albo delle imprese artigiane.

Per le agevolazioni di cui all'art. 6, le domande per la concessione di contributi devono essere inoltre accompagnate da:

a) libri paga;

b) copia degli atti di versamento agli istituti previdenziali ed assistenziali.

Per le agevolazioni previste dall'art. 7, le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltre accompagnate da:

a) relazione illustrativa delle finalità perseguite nel progetto e dei tempi di attuazione;

b) fatture;

c) quant'altro la commissione tecnica regionale ritenga opportuno richiedere per suffragare l'ammissibilità a contributo.

E' ammessa in questo caso la presentazione dei preventivi ai soli fini dell'ammissione a contributo.

Per le agevolazioni previste dall'art. 8, le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltre accompagnate dalla copia dei contratti di finanziamento concernenti i prestiti, dai quali risulti la concessione della garanzia fidejussoria.

Art. 11.

Le domande per la concessione di contributo di cui all'articolo 9 devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) relazione illustrativa delle finalità perseguite nei progetti promozionali e di diffusione;

b) fatture.

E' ammessa la presentazione di preventivi di spesa ai soli fini dell'ammissione a contributo.

Art. 12.

Le domande, in triplice copia, sono dirette al presidente della giunta regionale.

La Regione trasmette copia delle domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 6, 7 e 9 alle commissioni provinciali per l'artigianato ed ai comprensori interessati, ove ha sede la forma associativa, i quali sono tenuti ad esprimere alla Regione, anche in relazione all'entità di contributo da concedere, motivato parere entro e non oltre quarantacinque giorni dalla trasmissione, decorsi i quali, la Regione provvede egualmente.

La giunta regionale si pronuncia sulle richieste dei contributi, di cui sopra, sentito il parere della commissione tecnica prevista dall'art. 13.

Per le domande di cui all'art. 8, la giunta regionale delibera la concessione dei contributi sulla base dei contratti concernenti il prestito. Il pagamento viene effettuato direttamente a favore delle forme associative mutuatarie.

La Regione verifica l'attuazione delle iniziative ammesse a contributo per il tramite dei propri servizi tecnici, con l'ausilio dei comuni e delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Viene disposta la revoca dei benefici assegnati nel caso che alle forme associative artigiane beneficiarie ed ai centri regionali di cui all'art. 9 siano venuti a mancare i requisiti richiesti per l'ammissione a contributo.

Qualora entro i termini di validità della presente legge le forme associative oggetto di intervento da parte della Regione vengano sciolte, l'importo del capitale eccedente la liquidazione sarà devoluto alla Regione stessa, limitatamente alla corrispondente quota di contributi da essa versati.

Art. 13.

E' istituita con decreto del presidente della Regione una commissione tecnica regionale composta:

a) dall'assessore competente o suo delegato;

b) da tre rappresentanti nominati dal consiglio regionale;

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane;

d) da un membro indicato dalla commissione regionale per l'artigianato in rappresentanza dei centri per le forme associative artigiane;

e) da tre collaboratori regionali nominati dalla giunta.

La commissione tecnica regionale è presieduta dall'assessore o suo delegato e resta in carica quanto il consiglio regionale.

Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un collaboratore regionale all'uopo nominato dal presidente della commissione medesima.

Le sedute della commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; i provvedimenti vengono adottati a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico della Regione.

La commissione, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la presentazione dei certificati di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane dei soci delle forme associative che presentino domanda di contributo.

Art. 14.

La giunta regionale, con il concorso della competente commissione consiliare, determina ogni anno i criteri di attuazione della presente legge, tenendo conto delle esigenze di finalizzare gli interventi alla promozione di iniziative che si collocano nell'ambito della programmazione regionale e delle scelte di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle iniziative rivolte allo sviluppo del Mezzogiorno, nonché delle finalità di riequilibrio e di rafforzamento della struttura dell'artigianato regionale.

Con la procedura del comma precedente, la giunta delibera altresì i criteri per la determinazione delle quote di contributo regionale e le priorità relative ai progetti di cui all'art. 7 ed ai settori di intervento.

Art. 15.

I finanziamenti di cui alla presente legge sono destinati per almeno il 50% alle iniziative localizzate nelle zone considerate non sufficientemente sviluppate ai sensi del quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15.

Nel caso che le domande provenienti dalle zone come sopra determinate non esauriscano la disponibilità ad esse riservata nell'anno finanziario, il residuo viene messo a disposizione delle domande provenienti dal restante territorio regionale.

Art. 16.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per il triennio 1979-81 a L. 2.950.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione, a partire dall'esercizio 1979, di un « Fondo regionale per la promozione e lo sviluppo delle forme associative al servizio delle imprese artigiane », articolato in appositi capitoli di spesa, concernenti i seguenti oggetti:

contributi per lo sviluppo delle forme associative artigiane e per l'attuazione di progetti finalizzati alla realizzazione di servizi a favore delle imprese artigiane associate per un importo di L. 2.360.000.000 nel triennio, di cui L. 830.000.000 a carico dell'esercizio 1979;

contributi « una tantum » sul capitale iniziale dei prestiti a breve termine alle forme associative artigiane garantiti da fidejussione di consorzi di cui alla legge regionale 2 aprile 1977, n. 13, per un importo complessivo di L. 295.000.000, di cui L. 70.000.000 a carico dell'esercizio 1979;

contributi per le attività promozionali e di diffusione delle forme associative fra imprese artigiane per un importo, nel triennio, di L. 295.000.000, di cui L. 150.000.000 a carico dell'esercizio 1979.

La copertura finanziaria del fondo così costituito è assicurata, nell'ambito degli interventi previsti in via programmatica dal bilancio pluriennale 1979-81, nell'apposita voce della sezione 3ª - Attività produttive; settore 03; Programma 03 - Sviluppo dell'artigianato - « Consorzi artigianali per acquisti, scorte e commercializzazione prodotti ».

All'onere conseguente all'attuazione della presente legge, ammontante per l'esercizio finanziario 1979 a L. 1.050.000.000, la Regione provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso ed il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86500, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 2 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio stesso.

Art. 17.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 21950. — Contributi in capitale a favore delle forme associative artigiane per la realizzazione di servizi a favore delle imprese associate (c.n.i.) (parte 1ª - sezione 3ª - settore 03 - programma 03 - rubrica 2ª) (classif. I.S.T.A.T.: 02 - Spesa di sviluppo: 01 - funz. propria: 02 - titolo 2°; 10 classif. funz.; 03 classif. econ.; 20 classif. per settori d'intervento; 04 classif. econ. di 2° grado):

Competenza . . . . L. 830.000.000
Cassa . . . . » 400.000.000

Cap. 21970. — Contributi « una tantum » sul capitale iniziale dei prestiti a breve termine alle forme associative artigiane (c.n.i.) (parte 1ª - sezione 3ª - settore 03 - programma 03 - rubrica 2ª) (classif. I.S.T.A.T.: 02 - Spesa di sviluppo: 01 - funz. propria: 02 - titolo 2°; 10 classif. funz.; 03 classif. econ.; 20 classif. per settori d'intervento; 04 classif. econ. di 2° grado):

Competenza . . . . L. 70.000.000
Cassa . . . . » 70.000.000

Cap. 21990. — Contributi in capitale per le attività promozionali e di diffusione delle forme associative artigiane (c.n.i.) (parte 1ª - sezione 3ª - settore 03 - programma 03 - rubrica 2ª) (classif. I.S.T.A.T.: 02 - Spesa di sviluppo: 01 - funz. propria: 02 - titolo 2°; 10 classif. funz.; 03 classif. econ.; 20 classif. per settori d'intervento; 04 classif. econ. di 2° grado):

Competenza . . . . L. 150.000.000
Cassa . . . . » 150.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 86500. — Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese d'investimento di sviluppo:

Competenza . . . . L. 1.050.000.000
Cassa . . . . » 620.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 29 agosto 1979

TURCI

(7979)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792630)